

GRUPPO DI LAVORO N. 1 (SISTEMA ORDINAMENTALE)
TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

GRUPPO DI LAVORO N. 1 – SISTEMA ORDINAMENTALE

Verbale sintetico della riunione

In data 5 aprile 2024, alle ore 14.00, si è tenuta in modalità mista la prima riunione del Gruppo di Lavoro n. 1 – Sistema Ordinamentale, nell'ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale, a cui hanno partecipato:

ENTE		COGNOME	NOME	ASSENTE/PRESENE
Consiglio Nazionale Forense	<i>Coordinatore</i>	Greco	Francesco	PRESENTE
Organismo Congressuale Forense	<i>Coordinatore</i>	Gallo	Accursio	PRESENTE
Unione Regionale Forense	Campania	Urraro	Arcangelo	PRESENTE
	Centro-Adriatico (UICA)	Orlando	Carlo	ASSENTE
	Emilia Romagna (URCOFER)	Cellarosi	Mauro	PRESENTE
	Sardegna	Selis	Carlo	PRESENTE
	Triveneto	Pasqualin	Andrea	PRESENTE
COA Distrettuale	Bari	De Siati	Roberta	ASSENTE
	Brescia	Rocchi	Giovanni	PRESENTE
	Caltanissetta	Saia	Alfredo	PRESENTE
	Catania	Distefano	Antonino Guido	PRESENTE
	Firenze	Paparo	Sergio	PRESENTE
	Genova	Cocchi	Luigi	PRESENTE
	Messina	Vermiglio	Paolo	PRESENTE
	Milano	La Lumia	Antonino	PRESENTE
	Napoli	Troianiello	Immacolata	PRESENTE
	Palermo	Greco	Dario	PRESENTE
	Potenza	Bonito Oliva	Francesco	ASSENTE
	Reggio Calabria	Infantino	Rosario Maria	PRESENTE
	Roma	Nesta	Paolo	PRESENTE
Salerno	Paolino	Gaetano	PRESENTE	
Associazione Forense	AIGA Associazione	Foglieni	Carlo	ASSENTE

	Italiana Giovani Avvocati			
	ANAI Associazione Nazionale Avvocati Italiani	Stoppani	Isabella Maria	ASSENTE
	ANF Associazione Nazionale Forense	Di Marco	Giampaolo	ASSENTE
	MF Movimento Forense	Demma	Elisa	PRESENTE
	UNAA Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti	Leozappa	Patrizio	PRESENTE
	SIAA Società Italiana Avvocati Amministrativisti	Lubrano	Filippo	PRESENTE
Ufficio Studi CNF		Colavitti	Giuseppe	PRESENTE
		Di Iacovo	Giuseppe	PRESENTE

Aprè la riunione il Presidente Avv. Greco, il quale ringrazia tutti i componenti del I gruppo di lavoro e riferisce che il compito affidato è quello di indicare i temi e le linee guida, che saranno sottoposti alla seduta plenaria di tutti i componenti del tavolo nonché condivisi e discussi con l’Agorà degli Ordini, i CPO e le Associazioni, al fine di sviluppare il testo normativo che dovrà disegnare l’Avvocato del futuro, ponendo l’Avvocatura al centro del sistema democratico, non solo nel sistema giustizia.

Per tali fini – continua il Presidente Greco – potremo procedere partendo dalle mozioni congressuali approvate nell’ultimo Congresso nonché le raccomandazioni, i disegni di legge pendenti dinanzi al parlamento e, infine, la legge n. 247/2012.

Prende la parola il segretario di OCF, Avv. Gallo, che ringrazia i partecipanti ed evidenzia che l’obiettivo del gruppo di lavoro è quello di approvare la nuova legge che governerà l’avvocato del futuro, tramite l’aggiornamento della L. n. 247/2012 o tramite un nuovo testo di legge.

Riprende la parola il Presidente Greco, il quale evidenzia che il Congresso ha espresso la volontà di rimeditare la L. n. 247/2012, approvando un nuovo testo di legge, facendo naturalmente salvi i principi fondamentali della professione ivi contenuti.

A questo punto vengono lette e discusse tutte le mozioni congressuali approvate (n. 2, 11, 33, 34, 90, 87, 90, 91 e 97).

Interviene l’avv. Paparo, il quale evidenzia che il Congresso ha manifestato la volontà che si intervenga sui seguenti temi: *i.* natura degli ordini forensi, al fine di evitare la pedissequa equiparazione con la P.A.; *ii.* elezioni delle istituzioni forensi e rappresentanza; *iii.* funzioni e poteri degli Ordini e *iv.* potestà regolamentare più incisiva del CNF sui temi più rilevanti.

Prende la parola l'avv. La Lumia, il quale osserva che lo spirito che deve informare i lavori del presente gruppo di lavoro deve necessariamente essere avanguardistico e di confronto con tutte le anime dell'Avvocatura. Sul punto, lo stesso ritiene che debba essere specificata la natura giuridica degli ordini forensi, che il sistema delle incompatibilità con l'esercizio della professione debba essere 'aperto' rispetto all'attuale, così come il sistema delle norme che regolano la comunicazione e la pubblicità informativa degli avvocati.

Interviene l'avv. Nesta osservando che l'obiettivo della nuova legge professionale deve essere quello di modellare l'Avvocato del futuro, al fine di evitare di trovarsi tra qualche anno nella situazione attuale nella quale, a pochi anni di distanza dall'entrata in vigore della L. n. 247/2012, la stessa risulta superata dall'evolversi del tempo. È necessario – continua - che l'Avvocato si formi diversamente da quanto accade oggi, incidendo già sul percorso universitario, sia specialista e governi, a proprio vantaggio, gli strumenti di intelligenza artificiale. In conclusione, ritiene che sia necessario intervenire sulle incompatibilità con l'esercizio della professione, limitandone i casi, nonché sulla governance delle istituzioni, anche limitando i casi di richieste di commissariamento degli ordini per garantirne un corretto ed efficiente funzionamento.

L'Avv. Selis e l'avv. Paolino, relativamente al tema delle incompatibilità, manifestano una preoccupazione ove questa fosse troppo flessibile, potendo svilire il ruolo e la funzione dell'Avvocato che deve pur sempre essere garante dei valori dell'autonomia e dell'indipendenza.

Dopo gli interventi degli altri componenti (avv. Saia, avv. Cellarosi, avv. Desiati, avv. Troianiello, avv. Leozappa, avv. Nicolini, avv. Vermiglio, avv. Dario Greco) e all'esito della discussione, i componenti del gruppo di lavoro individuano i seguenti temi principali su cui aprire il dibattito in occasione della prossima riunione: 1) ruolo dell'Avvocatura nel sistema democratico; 2) natura e funzione degli Ordini forensi; 3) governance istituzioni forensi (elezioni e rappresentanza); 4) funzione dell'Avvocato dentro e fuori il processo; 5) tutela dei diritti; 6) doveri, deontologia e rapporti con i clienti.

In conclusione, i coordinatori del gruppo di lavoro comunicano che la prossima riunione si terrà, sempre in modalità mista, il 12.04.2024 alle ore 16.00. Alle ore 17.30 il Gruppo termina i lavori.

Il Segretario verbalizzante
Avv. Giuseppe Di Iacovo
(Ufficio studi CNF)

Il Presidente CNF Avv. Francesco Greco
(Coordinatore della Commissione)

Il Coordinatore OCF Avv. Accursio Gallo
(Coordinatore della Commissione)

GRUPPO DI LAVORO N. 1 (SISTEMA ORDINAMENTALE)
TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE
GRUPPO DI LAVORO N. 1 – SISTEMA ORDINAMENTALE
Verbale sintetico della riunione

In data 12 aprile 2024, alle ore 16.00, si è tenuta in modalità mista la seconda riunione del Gruppo di Lavoro n. 1 – Sistema Ordinamentale, nell'ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale, a cui hanno partecipato:

ENTE		COGNOME	NOME	ASSENTE/PRESENE
Consiglio Nazionale Forense	<i>Coordinatore</i>	Greco	Francesco	PRESENTE
Organismo Congressuale Forense	<i>Coordinatore</i>	Gallo	Accursio	PRESENTE
Unione Regionale Forense	Campania	Urraro	Arcangelo	PRESENTE
	Centro-Adriatico (UICA)	Orlando	Carlo	ASSENTE
	Emilia Romagna (URCOFER)	Cellarosi	Mauro	PRESENTE
	Sardegna	Selis	Carlo	PRESENTE
	Triveneto	Pasqualin	Andrea	PRESENTE
COA Distrettuale	Bari	De Siati	Roberta	PRESENTE
	Brescia	Rocchi	Giovanni	PRESENTE
	Caltanissetta	Saia	Alfredo	PRESENTE
	Catania	Distefano	Antonino Guido	PRESENTE
	Firenze	Paparo	Sergio	PRESENTE
	Genova	Cocchi	Luigi	ASSENTE
	Messina	Vermiglio	Paolo	PRESENTE
	Milano	La Lumia	Antonino	PRESENTE
	Napoli	Troianiello	Immacolata	PRESENTE
	Palermo	Greco	Dario	PRESENTE
	Potenza	Bonito Oliva	Francesco	ASSENTE
	Reggio Calabria	Infantino	Rosario Maria	PRESENTE
	Roma	Nesta	Paolo	PRESENTE
Salerno	Paolino	Gaetano	ASSENTE	
Associazione Forense	AIGA Associazione	Foglieni	Carlo	PRESENTE AVV. NICOLINI

	Italiana Giovani Avvocati			
	ANAI Associazione Nazionale Avvocati Italiani	Stoppani	Isabella Maria	ASSENTE
	ANF Associazione Nazionale Forense	Di Marco	Giampaolo	PRESENTE
	MF Movimento Forense	Demma	Elisa	PRESENTE AVV. RUZZA
	UNAA Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti	Leozappa	Patrizio	ASSENTE
	SIAA Società Italiana Avvocati Amministrativisti	Lubrano	Filippo	PRESENTE
Ufficio Studi CNF		Colavitti	Giuseppe	PRESENTE
		Di Iacovo	Giuseppe	PRESENTE

Aprè la riunione il Presidente Avv. Greco, il quale ringrazia tutti i componenti del tavolo di lavoro e ricorda i temi che in conclusione della prima riunione vennero riepilogati in funzione della presente: 1) ruolo dell'Avvocatura nel sistema democratico; 2) natura e funzione degli Ordini forensi; 3) governance istituzioni forensi (elezioni e rappresentanza); 4) funzione dell'Avvocato dentro e fuori il processo; 5) tutela dei diritti; 6) doveri, deontologia e rapporti con i clienti.

Dopo l'intervento dei singoli componenti e a seguito di ampia discussione, il gruppo di lavoro decide che i primi articoli del nuovo testo di legge che dovrà ridisegnare l'Avvocatura del futuro dovranno riguardare:

1) La funzione e il ruolo dell'Avvocato.

In merito è emersa la necessità che il ruolo dell'Avvocato non sia limitato solo alla sua funzione all'interno del sistema giurisdizionale ma sia protagonista della difesa dei diritti e delle libertà nell'ordinamento giuridico e nel sistema democratico.

2) La riserva di legge in favore degli avvocati.

In merito è emersa la necessità di affermare da un lato la riserva di legge esclusiva in favore degli avvocati dell'attività di rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e, dall'altro lato, di estendere, per quanto possibile, la riserva di legge esclusiva in favore degli avvocati dell'attività di consulenza e assistenza legale di tipo stragiudiziale, disancorandola dalla connessione con l'attività giurisdizionale.

3) Limiti all'accesso alla professione.

In relazione a tale tema il GdL ha manifestato l'opportunità di eliminare il sistema della c.d. porte

girevoli per i magistrati e i professori di ruolo, affermando la necessità che l'unico strumento per accedere alla professione forense sia per il futuro il superamento dell'esame di abilitazione statale. Infatti, allo stato attuale, in base all'art. 2 L. n. 247/2012 possono essere iscritti nell'Albo degli Avvocati: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi, e b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. Pertanto, la nuova norma dovrà eliminare tali facoltà, anche in considerazione del fatto che i ruoli ricoperti da magistrati e professori universitari non garantiscono la conoscenza delle norme deontologiche della professione, presidio dell'Avvocatura odierna e del futuro.

4) Diritti e doveri dell'Avvocato.

Il GdL evidenzia la necessità che all'avvocato del futuro non sia imposto alcun ostacolo al diritto di difesa, oggi gravemente inciso dai limiti dimensionali degli atti processuali ovvero dalla sostituzione delle udienze in presenza con le note di trattazione scritta.

In merito ai diritti il GdL ritiene che venga evidenziato il diritto al compenso, equo e dignitoso, per l'attività professionale svolta, affinché anche l'Avvocato del futuro possa essere autonomo e indipendente dalle logiche dell'economia che in questi anni hanno limitato e/o sacrificato i diritti.

5) Segreto professionale e impegno solenne.

L'impegno solenne oggi contenuto nell'art. 8 L. n. 247/2012 ha avuto il merito di aver riportato al centro dell'attenzione la dimensione sociale e civile della professione di avvocato, sottolineando la sua vocazione di difesa della dignità della persona e di ricerca della giustizia, in quanto la tutela dei legittimi diritti dell'assistito è il caposaldo deontologico del lavoro di avvocato.

Il GdL ritiene che anche gli Avvocati del futuro debbano prestare tale impegno, meglio se rafforzato utilizzando il termine 'giuramento solenne'.

Stesso discorso vale per il segreto professionale, altro caposaldo della professione di avvocato, il quale dovrà essere maggiormente rafforzato, ritenendolo espressione della tutela dell'ordine pubblico.

*

A questo punto i Coordinatori chiedono all'Ufficio Studi del CNF di elaborare le prime bozze di norme del nuovo ordinamento professionale, attenendosi a quanto emerso nel corso dell'odierna riunione, da presentare alla prossima riunione.

Inoltre, gli stessi chiedono all'Ufficio Studi di effettuare un approfondimento comparatistico dello statuto degli avvocati negli altri Stati esteri e di inviarlo ai componenti del GdL prima della prossima riunione, unitamente a tutte le mozioni congressuale approvate nell'ultimo Congresso che riguardano i temi oggetto di discussione del GdL.

In conclusione, i coordinatori comunicano che la prossima riunione si terrà, sempre in modalità mista, il 03.05.2024 alle ore 12.00. Alle ore 18.30 il Gruppo termina i lavori.

Il Segretario verbalizzante
Avv. Giuseppe Di Iacovo
(Ufficio studi CNF)

Il Presidente CNF Avv. Francesco Greco
(Coordinatore della Commissione)

Il Coordinatore OCF Avv. Accursio Gallo
(Coordinatore della Commissione)

GRUPPO DI LAVORO N. 1 (SISTEMA ORDINAMENTALE)
TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE
GRUPPO DI LAVORO N. 1 – SISTEMA ORDINAMENTALE
Verbale sintetico della riunione

In data 3 maggio 2024, alle ore 12.00, si è tenuta in modalità mista la seconda riunione del Gruppo di Lavoro n. 1 – Sistema Ordinamentale, nell'ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale, a cui hanno partecipato:

ENTE		COGNOME	NOME	ASSENTE/PRESENE
Consiglio Nazionale Forense	<i>Coordinatore</i>	Greco	Francesco	PRESENTE
Organismo Congressuale Forense	<i>Coordinatore</i>	Gallo	Accursio	PRESENTE AVV. MORETTI
Unione Regionale Forense	Campania	Urraro	Arcangelo	PRESENTE
	Centro-Adriatico (UICA)	Orlando	Carlo	PRESENTE
	Emilia Romagna (URCOFER)	Cellarosi	Mauro	PRESENTE
	Sardegna	Selis	Carlo	PRESENTE
	Triveneto	Pasqualin	Andrea	PRESENTE
COA Distrettuale	Bari	De Siati	Roberta	PRESENTE
	Brescia	Rocchi	Giovanni	ASSENTE
	Caltanissetta	Saia	Alfredo	PRESENTE
	Catania	Distefano	Antonino Guido	PRESENTE
	Firenze	Paparo	Sergio	PRESENTE
	Genova	Cocchi	Luigi	ASSENTE
	Messina	Vermiglio	Paolo	PRESENTE
	Milano	La Lumia	Antonino	ASSENTE
	Napoli	Foreste	Carmine	PRESENTE
	Palermo	Greco	Dario	PRESENTE
	Potenza	Bonito Oliva	Francesco	ASSENTE
	Reggio Calabria	Infantino	Rosario Maria	PRESENTE
	Roma	Nesta	Paolo	PRESENTE
Salerno	Paolino	Gaetano	PRESENTE	
Associazione Forense	AIGA Associazione	Foglieni	Carlo	PRESENTE

	Italiana Giovani Avvocati			
	ANAI Associazione Nazionale Avvocati Italiani	Stoppani	Isabella Maria	ASSENTE
	ANF Associazione Nazionale Forense	Di Marco	Giampaolo	PRESENTE AVV. CAPPELLUTO DONATA GIORGIA
	MF Movimento Forense	Demma	Elisa	PRESENTE AVV. RUZZA
	UNAA Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti	Leozappa	Patrizio	PRESENTE AVV. MALINCONICO
	SIAA Società Italiana Avvocati Amministrativisti	Lubrano	Filippo	ASSENTE
Ufficio Studi CNF		Colavitti	Giuseppe	PRESENTE
		Di Iacovo	Giuseppe	PRESENTE

Aprè la riunione il Presidente Avv. Greco, il quale ringrazia tutti i componenti del tavolo di lavoro e ricorda che, all'esito dell'ultima riunione (12.04.2024), il Gruppo di lavoro aveva chiesto all'Ufficio Studi del CNF di:

- effettuare un approfondimento comparatistico dello statuto degli avvocati negli altri Stati esteri;
- elaborare la prima bozza delle norme del nuovo ordinamento professionale, attenendosi a quanto emerso nel corso della discussione.

L'Ufficio Studi, continua il Presidente, ha inviato via e-mail:

- in data 13.04.2024 a tutti i componenti del GdL lo studio comparatistico dello statuto degli avvocati negli altri Stati esteri, unitamente a tutte le mozioni e le raccomandazioni presentate al XXXV Congresso;
- in data 02.05.2024 a tutti i componenti del GdL la prima bozza di riforma dell'ordinamento forense, composta dai primi 6 articoli.

A questo punto il Presidente chiede al Prof. Avv. Colavitti dell'Ufficio Studi del CNF di illustrare il documento contenente la bozza di riforma dell'ordinamento forense che di seguito si riporta:

BOZZA DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

GRUPPO DI LAVORO N. 1 – SISTEMA ORDINAMENTALE (aggiornato al 2 maggio 2024)

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI¹

ART. 1

La libertà e l'indipendenza dell'avvocato

1. La professione di avvocato è libera e indipendente, partecipa alla realizzazione della giustizia ed alla difesa dei diritti e delle libertà, e **vigila sul rispetto dei principi dello Stato di diritto**².
2. La legge garantisce all'avvocato la dovuta protezione e permette l'esercizio delle sue ~~funzioni~~ **attività professionali**³ in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto della **dignità sociale**⁴ della professione.

ART. 2

I diritti dell'avvocato

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi **3 e 4 dell'art. 3**.
2. L'avvocato **garantisce al cittadino**⁵ l'effettività della tutela dei diritti **nella giurisdizione e nell'ordinamento giuridico**.
3. **L'avvocato svolge le funzioni difensive senza limitazioni e condizionamenti.**
4. **L'avvocato ha diritto ad un compenso correlato alla quantità e qualità del suo lavoro, e comunque equo. Si considera equo il compenso conforme ai parametri vigenti.**
5. **L'avvocatura, attraverso suoi rappresentanti, ha diritto a partecipare agli organi locali e centrali di gestione degli uffici giudiziari.**

ART. 3

Le attività professionali dell'avvocato

IPOSTESI A (testo più aderente all'attuale art. 2 L n. 247/2012)

¹ La presente bozza di titolo primo è stata redatta dall'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense sulla base del dibattito e delle riflessioni emerse nelle riunioni del Gruppo di lavoro n. 1 tenutesi il 5 aprile e il 12 aprile 2024. La bozza non impegna in alcun modo il Consiglio nazionale forense, né il predetto Gruppo di lavoro.

² La norma è modellata sull'esempio dell'art. 105 della Costituzione tunisina del 2014, collocata nel capo dedicato al potere giudiziario. La Costituzione tunisina del 2014 è il frutto della stagione della cd. Primavera araba (2011/2012) che tante speranze aveva suscitato per una democratizzazione dei paesi arabi. In grassetto sono riportate le variazioni apportate al testo originale dell'art. 105, che qui si riporta per completezza.

“Le métier d’avocat est un métier libre et indépendant, qui participe à la réalisation de la justice et à la défense des droits et libertés. L’avocat bénéficie des garanties légales qui lui assurent une protection et lui permettent l’exercice de ses fonctions”.

³ È sembrato preferibile sostituire le parole “attività professionali” alla parola “funzioni”, che sembra condurre ad un alto grado di integrazione pubblicistica della professione forense, con il rischio di una deriva statalista, per cui l'avvocato potrebbe essere quasi inteso come un funzionario, compromettendone l'indispensabile autonomia.

⁴ Il riferimento al carattere “sociale” della dignità dell'avvocato è in linea con la tradizione costituzionale italiana; nella Costituzione, infatti, il concetto di dignità viene sempre evocato nella sua dimensione relazionale (art. 2 Cost.), ed in modo molto pragmatico, comprensivo anche della dimensione economica; si pensi, nell'art. 36 Cost., al collegamento operato tra l'attività lavorativa e la possibilità di svolgere un'esistenza libera e appunto “dignitosa”.

⁵ Anche qui si è eliminato il riferimento alla “funzione”; si propone di svincolare la tutela dei diritti e delle libertà dal riferimento alla cittadinanza, dal momento che ben può l'avvocato trovarsi a tutelare i diritti anche di chi cittadino non è.

1. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46 ..., ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere altresì iscritti:

a) ~~coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;~~

b) ~~i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.~~ L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo ...22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, sono iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

3. Sono **sempre** attività esclusive dell'avvocato, ~~fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge,~~ l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali **nonché nei procedimenti amministrativi a carattere contenzioso**⁶.

4. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale **o quando riguarda le materie per le quali la legge prevede una condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale**, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, **è consentita esclusivamente di competenza degli iscritti nell'albo degli avvocati.** **È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente sponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale,**

⁶ Sarebbe una novità molto importante, e garantirebbe una più piena tutela di imprese e cittadini. Si pensi, a titolo di esempio, ai procedimenti sanzionatori delle Autorità amministrative indipendenti. Sono caratterizzati da particolare tecnicità e possono avere esiti assai incisivi sui diritti e gli interessi dei destinatari dei provvedimenti. La tutela giurisdizionale successiva è formalmente sempre garantita, ma spesso presenta diverse criticità, sia per la misura alta del contributo unificato, sia per una certa tendenza del giudice ad "adagiarsi" sulle valutazioni tecniche dell'Autorità (si pensi ai provvedimenti della Banca d'Italia).

tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.

5. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

6. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato, **o abbia perduto i requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo o per il suo mantenimento.**

IPOTESI B (più simile ad alcune mozioni congressuali)

1. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo ..., ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo ... Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, sono iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

3. Sono **sempre** attività esclusive dell'avvocato, ~~fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge,~~ l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e, nelle procedure arbitrali rituali **nonché nei procedimenti amministrativi a carattere contenzioso.**

4. **L'esercizio dell'attività di consulenza e assistenza legale, svolta in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, è consentita esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati.**

5. Essa è altresì consentita ai professionisti diversi da quelli iscritti nell'albo degli avvocati in quanto strettamente funzionale allo svolgimento della loro attività professionale.

6. **È nulla ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivo, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza e assistenza legale.**

7. **La legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale, disciplinando le modalità di accertamento e le relative procedure di attestazione ⁽⁷⁾.**

8. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

⁷ La detta previsione risulta avere un impatto assai significativo.

9. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato **o abbia perduto i requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo o per il suo mantenimento.**

ART. 4

Il giuramento dell'Avvocato

Per poter esercitare la professione, l'avvocato giura di osservare i propri doveri dinanzi al Consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta, **pronunciando le seguenti parole:** "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, giuro di osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento"

ART. (5)

Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio (cfr. art. 41 e art. 43 L. 247/2012)

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17 **...**
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
6. Il tirocinio ~~può~~ **deve** essere svolto **per diciotto mesi:** a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni; **oppure** b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico ~~o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi.~~
7. ~~e) p~~ **Per non più di sei mesi può essere svolto**, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
d) ~~per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.~~

~~7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.~~

8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e **conseguente** autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, ~~nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.~~

9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge⁸.

10. Non sono ammesse forme di tirocinio diverse o equipollenti a quelle di cui al presente articolo.

11. Il CNF, sentiti gli ordini circondariali, disciplina con regolamento:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

d) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

e) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

f) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;

g) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

~~9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e~~

⁸ Cfr. art. 43, L. 247/2012.

~~successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.~~

~~4012.~~ L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità a cui è diretto e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

~~413.~~ Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. ~~Negli studi legali privati,~~ Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

~~4214.~~ Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

~~4415.~~ Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

ART. 6

Segreto professionale

1. Il segreto professionale è istituito che attiene all'ordine pubblico⁹. È generale, assoluto, e illimitato nel tempo¹⁰. Il diritto dell'assistito al segreto professionale è diritto inviolabile in ogni stato e grado del giudizio, nonché in ogni attività stragiudiziale che l'avvocato compie nel suo interesse.

2. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita **ed in qualsiasi materia¹¹**, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

3. Il segreto professionale si estende in ogni ambito giurisdizionale e stragiudiziale a qualsiasi supporto materiale o immateriale quali ad esempio, documenti cartacei, elettronici, video o audio, e ricomprende:

- le comunicazioni rivolte da un avvocato all'assistito o comunque destinate a quest'ultimo;

- la corrispondenza scambiata tra l'assistito ed il suo avvocato, nonché tra l'avvocato e i colleghi, **ad eccezione delle comunicazioni che riportano la dizione "comunicazione ufficiale";**

- le annotazioni circa le consultazioni e più in generale tutti i documenti della pratica;

- il nome dei clienti e l'agenda dell'avvocato.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

5. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

6. Quando l'avvocato esercita in associazioni professionali o in qualità di socio di una società tra avvocati, al segreto sono tenuti anche gli associati e gli altri soci. Il segreto si estende anche agli

⁹ Per ordine pubblico si intende quell'insieme di principi e norme che riguardano il funzionamento dello Stato e le libertà fondamentali dei cittadini, e che non possono essere derogati da altre fonti di diritto, sia interne che esterne, sia pubbliche che private. È nozione inevitabilmente flessibile e mutevole nel tempo, e quindi rileva soprattutto la interpretazione che, nel diritto vivente, ne fa la giurisprudenza. In particolare, la Cassazione individua la "nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico" (Cass. civ., Sez. I, 27/12/2021, n. 41686). *Amplius*, Corte d'appello di Roma 24 giugno 2021, n. 4623 ritiene che si debba "desumere la nozione di ordine pubblico dai valori, fondamentali ed irrinunciabili, condivisi dalla comunità internazionale e consacrati nelle norme costituzionali oltre che dagli altri principi e regole che, pur non trovando collocazione nella Carta fondamentale, informano l'intero ordinamento, in quanto immanenti ai più importanti istituti giuridici ed emergenti dal complesso delle norme inderogabili che caratterizzano l'atteggiamento etico giuridico dell'ordinamento in un determinato momento storico".

Per ordine pubblico internazionale si intende il complesso dei principi generali dell'ordinamento, che impediscono l'applicazione delle leggi di altri Paesi contrarie a tali principi (L. 218/1995, art. 16).

¹⁰ Cfr. ordinamento francese, *Décision à caractère normatif n° 2005-003 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat*.

¹¹ Vedi nota 7.

avvocati che condividono i locali dove esercitano la professione, anche se non si tratti di associazioni professionali o di società tra avvocati¹².

7. Le ispezioni e le perquisizioni nello studio o nell'abitazione dell'avvocato sono consentite solo nei casi e con le garanzie di cui all'art. 103 cpp¹³.

8. La violazione degli obblighi del presente articolo costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

*

Vengono pertanto illustrati i primi 3 articoli del documento e su questi si apre un'ampia discussione che coinvolge tutti i presenti. All'esito, il Gruppo di Lavoro chiede all'Ufficio Studi di apportare le modifiche decise, così da presentare il documento integrato alla prossima riunione che si terrà il 16.05.2024 e terminare in quell'occasione anche l'esame degli artt. 4, 5 e 6.

Alle ore 14.30 il Gruppo termina i lavori.

Il Segretario verbalizzante
Avv. Giuseppe Di Iacovo
(Ufficio studi CNF)

Il Presidente CNF Avv. Francesco Greco
(Coordinatore della Commissione)

Il Coordinatore OCF Avv. Accursio Gallo
(Coordinatore della Commissione)

¹² Vedi nota 7, con adattamenti.

¹³ Art. 103 cpp

1. *Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:*

a) *quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;*

b) *per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.*

2. *Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.*

3. *Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.*

4. *Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.*

5. *Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.*

6. *Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.*

7. *Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta*

GRUPPO DI LAVORO N. 1 (SISTEMA ORDINAMENTALE)
TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE
GRUPPO DI LAVORO N. 1 – SISTEMA ORDINAMENTALE
Verbale sintetico della riunione

In data 16 maggio 2024, alle ore 12.00, si è tenuta in modalità mista la seconda riunione del Gruppo di Lavoro n. 1 – Sistema Ordinamentale, nell'ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale, a cui hanno partecipato:

ENTE		COGNOME	NOME	ASSENTE/PRESENE
Consiglio Nazionale Forense	<i>Coordinatore</i>	Greco	Francesco	PRESENTE
Organismo Congressuale Forense	<i>Coordinatore</i>	Gallo	Accursio	PRESENTE AVV. MASSARO
Unione Regionale Forense	Campania	Urraro	Arcangelo	PRESENTE
	Centro-Adriatico (UICA)	Orlando	Carlo	PRESENTE
	Emilia Romagna (URCOFER)	Cellarosi	Mauro	PRESENTE
	Sardegna	Selis	Carlo	PRESENTE
	Triveneto	Pasqualin	Andrea	PRESENTE
COA Distrettuale	Bari	De Siati	Roberta	PRESENTE
	Brescia	Rocchi	Giovanni	ASSENTE
	Caltanissetta	Saia	Alfredo	PRESENTE
	Catania	Distefano	Antonino Guido	PRESENTE
	Firenze	Paparo	Sergio	PRESENTE
	Genova	Cocchi	Luigi	PRESENTE
	Messina	Vermiglio	Paolo	ASSENTE
	Milano	La Lumia	Antonino	PRESENTE AVV. MASI
	Napoli	Foreste	Carmine	PRESENTE
	Palermo	Greco	Dario	PRESENTE
	Potenza	Bonito Oliva	Francesco	ASSENTE
	Reggio Calabria	Infantino	Rosario Maria	PRESENTE
	Roma	Nesta	Paolo	PRESENTE
Salerno	Paolino	Gaetano	PRESENTE	
Associazione Forense	AIGA Associazione	Foglieni	Carlo	PRESENTE

	Italiana Giovani Avvocati			
	ANAI Associazione Nazionale Avvocati Italiani	Stoppani	Isabella Maria	ASSENTE
	ANF Associazione Nazionale Forense	Di Marco	Giampaolo	PRESENTE AVV. CAPPELLETTO
	MF Movimento Forense	Demma	Elisa	PRESENTE AVV. RUZZA
	UNAA Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti	Leozappa	Patrizio	PRESENTE
	SIAA Società Italiana Avvocati Amministrativisti	Lubrano	Filippo	ASSENTE
Ufficio Studi CNF		Colavitti	Giuseppe	PRESENTE
		Di Iacovo	Giuseppe	PRESENTE

Aprè la riunione il Presidente Avv. Greco, il quale ringrazia tutti i componenti del tavolo di lavoro e ricorda che, in occasione dell'ultima riunione (03.05.2024), il GdL aveva analizzato i primi 3 articoli della bozza di riforma dell'ordinamento forense e apportato delle modifiche. Di conseguenza, continua il Presidente, nella riunione odierna verranno verificate le modifiche apportate ai primi tre articoli, per poi proseguire l'esame dei restanti articoli del detto documento.

A tal proposito ricorda il Presidente che l'Ufficio Studi ha inviata in data 14.05.2024 via e-mail a tutti i componenti la bozza dell'articolato integrato e modificato a seguito della riunione del 03.05.2024 che di seguito si riporta:

BOZZA DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

GRUPPO DI LAVORO N. 1 – SISTEMA ORDINAMENTALE (aggiornato ai lavori del 3 maggio 2024)

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI¹

ART. 1

La libertà e l'indipendenza dell'avvocato

¹ La presente bozza di titolo primo è stata redatta dall'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense sulla base del dibattito e delle riflessioni emerse nelle riunioni del Gruppo di lavoro n. 1 tenutesi il 5 aprile, il 12 aprile 2024 ed il 3 maggio. La bozza non impegna in alcun modo il Consiglio nazionale forense, né il predetto Gruppo di lavoro.

1. La professione di avvocato è libera e indipendente, partecipa alla realizzazione della giustizia ed alla difesa dei diritti e delle libertà, e **vigila sul rispetto dei principi dello Stato di diritto**².
2. La legge garantisce all'avvocato la dovuta protezione e permette l'esercizio delle sue ~~funzioni~~ **attività professionali**³ **in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché nel rispetto della dignità sociale**⁴ della professione.

ART. 1bis

La disciplina dell'ordinamento forense

L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

- a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
- b) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale⁵.

ART. 2

I diritti, i doveri, e il ruolo dell'avvocato

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi **3 e 4 dell'art. 3**.
2. L'avvocato **garantisce al cittadino**⁶ l'effettività della tutela dei diritti **nella giurisdizione e nell'ordinamento giuridico**.
3. **L'avvocato svolge le proprie funzioni senza limitazioni e condizionamenti**.
4. **L'avvocato ha diritto ad un compenso correlato alla quantità e qualità del suo lavoro, e comunque equo. Si considera equo il compenso conforme ai parametri vigenti**.
5. **Le istituzioni forensi partecipano a pieno titolo agli organi centrali e locali di gestione dell'organizzazione e dell'amministrazione della giustizia**.

² La norma è modellata sull'esempio dell'art. 105 della Costituzione tunisina del 2014, collocata nel capo dedicato al potere giudiziario. La Costituzione tunisina del 2014 è il frutto della stagione della cd. Primavera araba (2011/2012) che tante speranze aveva suscitato per una democratizzazione dei paesi arabi. In grassetto sono riportate le variazioni apportate al testo originale dell'art. 105, che qui si riporta per completezza.

“Le métier d’avocat est un métier libre et indépendant, qui participe à la réalisation de la justice et à la défense des droits et libertés. L’avocat bénéficie des garanties légales qui lui assurent une protection et lui permettent l’exercice de ses fonctions”.

³ È sembrato preferibile sostituire le parole “attività professionali” alla parola “funzioni”, che sembra condurre ad un alto grado di integrazione pubblicistica della professione forense, con il rischio di una deriva statalista, per cui l'avvocato potrebbe essere quasi inteso come un funzionario, compromettendone l'indispensabile autonomia.

⁴ Il riferimento al carattere “sociale” della dignità dell'avvocato è in linea con la tradizione costituzionale italiana; nella Costituzione, infatti, il concetto di dignità viene sempre evocato nella sua dimensione relazionale (art. 2 Cost.), ed in modo molto pragmatico, comprensivo anche della dimensione economica; si pensi, nell'art. 36 Cost., al collegamento operato tra l'attività lavorativa e la possibilità di svolgere un'esistenza libera e appunto “dignitosa”.

⁵ Questa norma è mutuata dall'art. 1, comma 2, lett. a e c, della legge 247/2012; non sembra necessario recuperare anche la lettera b, che garantisce l'autonomia e l'indipendenza degli avvocati, in quanto il tema è assorbito dall'art. 1 della presente bozza; non sembra necessario recuperare la lett. d) in quanto il tema dovrebbe essere “coperto” dal principio di pari opportunità e dal divieto di discriminazioni di cui al medesimo art. 1.

⁶ Anche qui si è eliminato il riferimento alla “funzione”; si propone di svincolare la tutela dei diritti e delle libertà dal riferimento alla cittadinanza, dal momento che ben può l'avvocato trovarsi a tutelare i diritti anche di chi cittadino non è.

6. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sull'indipendenza della azione professionale e del giudizio intellettuale, e la professione forense deve essere esercitata con lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza

7. L'avvocato ha l'obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti⁷.

ART. 3

Le attività professionali dell'avvocato

1. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo ..., ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo ... Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, sono iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

3. Sono **sempre** attività esclusive dell'avvocato, ~~fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge,~~ l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e, nelle procedure arbitrali ~~risultanti~~ **nonché nei procedimenti amministrativi a carattere contenzioso.**

4. **L'esercizio dell'attività di consulenza e assistenza legale, svolta in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, è consentita esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati.**

5. **Essa è altresì consentita ai professionisti diversi da quelli iscritti nell'albo degli avvocati in quanto strettamente funzionale allo svolgimento della loro attività professionale.**

6. **Fermo restando quanto previsto al comma 5, è nulla ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivo, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza e assistenza legale.**

7. **La legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale, disciplinando le modalità di accertamento e le relative procedure di attestazione ⁽⁸⁾.**

⁷ Il comma 6 è mutuato dall'art. 3, commi 1 e 2 della legge 247/2012.

⁸ La detta previsione risulta avere un impatto assai significativo.

8. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato⁹.

9. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato **o abbia perduto i requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo o per il suo mantenimento.**

ART. 4

Il giuramento dell'Avvocato

Per poter esercitare la professione, l'avvocato giura di osservare i propri doveri dinanzi al Consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta, **pronunciando le seguenti parole:** "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, giuro di osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento"

ART. (5)

~~Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio (cfr. art. 41 e art. 43 L. 247/2012)~~

Principi generali in materia di svolgimento del tirocinio

- 1. Il tirocinio professionale è disciplinato dagli articoli....., sulla base dei principi generali di cui al presente articolo.** Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17 ...

⁹ Resta da valutare la questione dei cd. giuristi di impresa e l'eccezione alla riserva di consulenza attualmente prevista dall'art. 2, comma 6, L. 247/2012. Si riporta di seguito il relativo passaggio:

"Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale o quando riguarda le materie per le quali la legge prevede una condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è consentita esclusivamente di competenza degli iscritti nell'albo degli avvocati. **È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti".**

~~4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.~~

~~5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.~~

~~6. Il tirocinio può **deve** essere svolto **per diciotto mesi**: a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni; **oppure** b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi.~~

~~7. c) **pPer** non più di sei mesi **può essere svolto**, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;~~

~~d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.~~

~~7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.~~

~~8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e **conseguente** autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.~~

4. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge¹⁰.

5. Non sono ammesse forme di tirocinio diverse o equipollenti a quelle di cui al presente articolo.

11. Il CNF, sentiti gli ordini circondariali, disciplina con regolamento:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

¹⁰ Cfr. art. 43, L. 247/2012.

~~d) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;~~

~~e) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;~~

~~f) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;~~

~~g) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.~~

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

~~1012. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità a cui è diretto e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.~~

~~1113. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.~~

~~1214. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano~~

~~nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.~~

~~1415. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.~~

ART. 6

Segreto professionale

1. Il segreto professionale è istituito che attiene all'ordine pubblico¹¹. È generale, assoluto, e illimitato nel tempo¹². Il diritto dell'assistito al segreto professionale è diritto inviolabile in ogni stato e grado del giudizio, nonché in ogni attività stragiudiziale che l'avvocato compie nel suo interesse.

2. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita **ed in qualsiasi materia¹³**, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

3. Il segreto professionale si estende in ogni ambito giurisdizionale e stragiudiziale a qualsiasi supporto materiale o immateriale quali ad esempio, documenti cartacei, elettronici, video o audio, e ricomprende:

- le comunicazioni rivolte da un avvocato all'assistito o comunque destinate a quest'ultimo;

- la corrispondenza scambiata tra l'assistito ed il suo avvocato, nonché tra l'avvocato e i colleghi, ad eccezione delle comunicazioni che riportano la dizione "comunicazione ufficiale";

- le annotazioni circa le consultazioni e più in generale tutti i documenti della pratica;

¹¹ Per ordine pubblico si intende quell'insieme di principi e norme che riguardano il funzionamento dello Stato e le libertà fondamentali dei cittadini, e che non possono essere derogati da altre fonti di diritto, sia interne che esterne, sia pubbliche che private. È nozione inevitabilmente flessibile e mutevole nel tempo, e quindi rileva soprattutto la interpretazione che, nel diritto vivente, ne fa la giurisprudenza. In particolare, la Cassazione individua la "nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico" (Cass. civ., Sez. I, 27/12/2021, n. 41686). *Amplius*, Corte d'appello di Roma 24 giugno 2021, n. 4623 ritiene che si debba "desumere la nozione di ordine pubblico dai valori, fondamentali ed irrinunciabili, condivisi dalla comunità internazionale e consacrati nelle norme costituzionali oltre che dagli altri principi e regole che, pur non trovando collocazione nella Carta fondamentale, informano l'intero ordinamento, in quanto immanenti ai più importanti istituti giuridici ed emergenti dal complesso delle norme inderogabili che caratterizzano l'atteggiamento etico giuridico dell'ordinamento in un determinato momento storico".

Per ordine pubblico internazionale si intende il complesso dei principi generali dell'ordinamento, che impediscono l'applicazione delle leggi di altri Paesi contrarie a tali principi (L. 218/1995, art. 16).

¹² Cfr. ordinamento francese, *Décision à caractère normatif n° 2005-003 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat*.

¹³ Vedi nota 7.

- il nome dei clienti e l'agenda dell'avvocato.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

5. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

6. Quando l'avvocato esercita in associazioni professionali o in qualità di socio di una società tra avvocati, al segreto sono tenuti anche gli associati e gli altri soci. Il segreto si estende anche agli avvocati che condividono i locali dove esercitano la professione, anche se non si tratti di associazioni professionali o di società tra avvocati¹⁴.

7. Le ispezioni e le perquisizioni nello studio o nell'abitazione dell'avvocato sono consentite solo nei casi e con le garanzie di cui all'art. 103 cpp¹⁵.

8. La violazione degli obblighi del presente articolo costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

¹⁴ Vedi nota 7, con adattamenti.

¹⁵ Art. 103 cpp

1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta

RESTANO DA DISCIPLINARE I SEGUENTI TEMI:

potestà deontologica (cfr. art. 3, legge 247/2012)

pubblicità informativa (art. 10, L. 247/2012)

assicurazione per la responsabilità civile e contro gli infortuni (art. 12, L. 247/2012)

conferimento incarico e compenso (art. 13)

Equo compenso (rinvio a legge 49/2023?)

Mandato professionale, sostituzioni e collaborazioni

*

Verificata la rispondenza delle modifiche decise nell'ultima riunione con riguardo ai primi tre articoli, il Presidente chiede al Prof. Avv. Colavitti di illustrare gli articoli da 4 a 6. Vengono pertanto illustrati i detti articoli e su questi si apre un'ampia discussione che coinvolge tutti i presenti.

All'esito, il Gruppo di Lavoro chiede all'Ufficio Studi di apportare le modifiche decise nonché di predisporre, secondo le indicazioni emerse nella riunione odierna, gli ulteriori articoli a completamento del Titolo I riguardanti: deontologia, assicurazione professionale, informazioni sull'esercizio della professione, conferimento del mandato, compenso e incarico professionale.

In conclusione, i coordinatori comunicano che la prossima riunione si terrà, sempre in modalità mista, il 28.05.2024 alle ore 15.00.

Alle ore 15.30 il Gruppo termina i lavori.

Il Segretario verbalizzante
Avv. Giuseppe Di Iacovo
(Ufficio studi CNF)

Il Presidente CNF Avv. Francesco Greco
(Coordinatore della Commissione)

Il Coordinatore OCF Avv. Accursio Gallo
(Coordinatore della Commissione)

GRUPPO DI LAVORO N. 1 (SISTEMA ORDINAMENTALE)
TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

GRUPPO DI LAVORO N. 1 – SISTEMA ORDINAMENTALE

Verbale sintetico della riunione

In data 28 maggio 2024, alle ore 15.00, si è tenuta in modalità mista la seconda riunione del Gruppo di Lavoro n. 1 – Sistema Ordinamentale, nell'ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale, a cui hanno partecipato:

ENTE		COGNOME	NOME	ASSENTE/PRESENE
Consiglio Nazionale Forense	<i>Coordinatore</i>	Greco	Francesco	PRESENTE
Organismo Congressuale Forense	<i>Coordinatore</i>	Gallo	Accursio	PRESENTE
Unione Regionale Forense	Campania	Urraro	Arcangelo	ASSENTE
	Centro-Adriatico (UICA)	Orlando	Carlo	PRESENTE
	Emilia Romagna (URCOFER)	Cellarosi	Mauro	PRESENTE
	Sardegna	Selis	Carlo	PRESENTE
	Triveneto	Pasqualin	Andrea	PRESENTE
COA Distrettuale	Bari	De Siati	Roberta	ASSENTE
	Brescia	Rocchi	Giovanni	ASSENTE
	Caltanissetta	Saia	Alfredo	ASSENTE
	Catania	Distefano	Antonino Guido	PRESENTE
	Firenze	Paparo	Sergio	PRESENTE
	Genova	Cocchi	Luigi	ASSENTE
	Messina	Vermiglio	Paolo	PRESENTE
	Milano	La Lumia	Antonino	PRESENTE
	Napoli	Foreste	Carmine	PRESENTE
	Palermo	Greco	Dario	PRESENTE
	Potenza	Bonito Oliva	Francesco	ASSENTE
	Reggio Calabria	Infantino	Rosario Maria	PRESENTE
	Roma	Nesta	Paolo	ASSENTE
Salerno	Paolino	Gaetano	PRESENTE	
Associazione Forense	AIGA Associazione	Foglieni	Carlo	PRESENTE

	Italiana Giovani Avvocati			
	ANAI Associazione Nazionale Avvocati Italiani	Stoppani	Isabella Maria	ASSENTE
	ANF Associazione Nazionale Forense	Di Marco	Giampaolo	ASSENTE
	MF Movimento Forense	Demma	Elisa	PRESENTE AVV. FRANCESCHINI
	UNAA Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti	Leozappa	Patrizio	PRESENTE
	SIAA Società Italiana Avvocati Amministrativisti	Lubrano	Filippo	ASSENTE
Ufficio Studi CNF		Colavitti	Giuseppe	PRESENTE
		Di Iacovo	Giuseppe	PRESENTE

Aprè la riunione il Presidente Avv. Greco, il quale ringrazia tutti i componenti del tavolo di lavoro e ricorda che, all’esito dell’ultima riunione (16.05.2024), il Gruppo di Lavoro ha chiesto all’Ufficio Studi di predisporre, secondo le indicazioni emerse nella detta riunione, gli ulteriori articoli a completamento del Titolo I riguardanti: deontologia, assicurazione professionale, informazioni sull’esercizio della professione, conferimento del mandato, compenso e incarico professionale.

A tal proposito ricorda il Presidente che l’Ufficio Studi ha inviata in data 27.05.2024 via e-mail a tutti i componenti la bozza dell’articolato integrato e modificato a seguito della riunione del 16.05.2024 che di seguito si riporta:

BOZZA DI RIFORMA DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE

**GRUPPO DI LAVORO N. 1 – SISTEMA ORDINAMENTALE
(aggiornato ai lavori del 16 maggio 2024)**

**TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI¹**

**ART. 1
La libertà e l’indipendenza dell’avvocato**

¹ La presente bozza di titolo primo è stata redatta dall’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense sulla base del dibattito e delle riflessioni emerse nelle riunioni del Gruppo di lavoro n. 1 tenutesi il 5 aprile, il 12 aprile 2024, il 3 maggio, e il 16 maggio. La bozza non impegna in alcun modo il Consiglio nazionale forense, né il predetto Gruppo di lavoro.

1. La professione di avvocato è libera e indipendente, partecipa alla realizzazione della giustizia ed alla difesa dei diritti e delle libertà, e **vigila sul rispetto dei principi dello Stato di diritto**².
2. La legge garantisce all'avvocato la dovuta protezione e permette l'esercizio delle sue ~~funzioni~~ **attività professionali**³ **in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché nel rispetto della dignità sociale**⁴ della professione.

ART. 1bis

La disciplina dell'ordinamento forense

L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

- a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
- b) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale⁵.

ART. 2

I diritti, i doveri, e il ruolo dell'avvocato

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi **3 e 4 dell'art. 3**.
2. L'avvocato **garantisce al cittadino**⁶ l'effettività della tutela dei diritti **nella giurisdizione e nell'ordinamento giuridico**.
3. **L'avvocato svolge le proprie funzioni senza limitazioni e condizionamenti**.
4. **L'avvocato ha diritto ad un compenso correlato alla quantità e qualità del suo lavoro, e comunque equo. Si considera equo il compenso conforme ai parametri vigenti**⁷.

² La norma è modellata sull'esempio dell'art. 105 della Costituzione tunisina del 2014, collocata nel capo dedicato al potere giudiziario. La Costituzione tunisina del 2014 è il frutto della stagione della cd. Primavera araba (2011/2012) che tante speranze aveva suscitato per una democratizzazione dei paesi arabi. In grassetto sono riportate le variazioni apportate al testo originale dell'art. 105, che qui si riporta per completezza.

“Le métier d’avocat est un métier libre et indépendant, qui participe à la réalisation de la justice et à la défense des droits et libertés. L’avocat bénéficie des garanties légales qui lui assurent une protection et lui permettent l’exercice de ses fonctions”.

³ È sembrato preferibile sostituire le parole “attività professionali” alla parola “funzioni”, che sembra condurre ad un alto grado di integrazione pubblicistica della professione forense, con il rischio di una deriva statalista, per cui l'avvocato potrebbe essere quasi inteso come un funzionario, compromettendone l'indispensabile autonomia.

⁴ Il riferimento al carattere “sociale” della dignità dell'avvocato è in linea con la tradizione costituzionale italiana; nella Costituzione, infatti, il concetto di dignità viene sempre evocato nella sua dimensione relazionale (art. 2 Cost.), ed in modo molto pragmatico, comprensivo anche della dimensione economica; si pensi, nell'art. 36 Cost., al collegamento operato tra l'attività lavorativa e la possibilità di svolgere un'esistenza libera e appunto “dignitosa”.

⁵ Questa norma è mutuata dall'art. 1, comma 2, lett. a e c, della legge 247/2012; non sembra necessario recuperare anche la lettera b, che garantisce l'autonomia e l'indipendenza degli avvocati, in quanto il tema è assorbito dall'art. 1 della presente bozza; non sembra necessario recuperare la lett. d) in quanto il tema dovrebbe essere “coperto” dal principio di pari opportunità e dal divieto di discriminazioni di cui al medesimo art. 1.

⁶ Anche qui si è eliminato il riferimento alla “funzione”; si propone di svincolare la tutela dei diritti e delle libertà dal riferimento alla cittadinanza, dal momento che ben può l'avvocato trovarsi a tutelare i diritti anche di chi cittadino non è.

⁷ Questa previsione supererebbe i limiti di cui all'attuale normativa sull'equo compenso (L. 49 del 2023), perché non contempla limitazioni nella platea della clientela.

5. Le istituzioni forensi partecipano a pieno titolo agli organi centrali e locali di gestione dell'organizzazione e dell'amministrazione della giustizia.
6. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sull'indipendenza della azione professionale e del giudizio intellettuale, e la professione forense deve essere esercitata con lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza
7. L'avvocato ha l'obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti⁸.

ART. 3

Le attività professionali dell'avvocato

1. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo ..., ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, sono iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
3. Sono **sempre** attività esclusive dell'avvocato, ~~fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge,~~ l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e, nelle procedure arbitrali ~~rituali~~ **nonché nei procedimenti amministrativi a carattere contenzioso.**
4. **L'esercizio dell'attività di consulenza e assistenza legale, svolta in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, è consentita esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati.**
5. Essa è altresì consentita ai professionisti diversi da quelli iscritti nell'albo degli avvocati in quanto strettamente funzionale allo svolgimento della loro attività professionale.
6. **Fermo restando quanto previsto al comma 5, è nulla ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivo, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza e assistenza legale.**
7. **La legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale, disciplinando le modalità di accertamento e le relative procedure di attestazione (⁹).**

⁸ Il comma 6 è mutuato dall'art. 3, commi 1 e 2 della legge 247/2012.

⁹ La detta previsione risulta avere un impatto assai significativo.

8. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato¹⁰.

9. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato **o abbia perduto i requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo o per il suo mantenimento.**

ART. 4

Il giuramento dell'Avvocato

Per poter esercitare la professione, l'avvocato giura di osservare i propri doveri dinanzi al Consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta, **pronunciando le seguenti parole:** "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, giuro di osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento"

ART. (5)

~~Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio (cfr. art. 41 e art. 43 L. 247/2012)~~

Principi generali in materia di svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio professionale consiste nella **formazione**, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le ~~capacità~~ **competenze** necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17 **...**
4. ~~Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.~~

¹⁰ Resta da valutare la questione dei cd. giuristi di impresa e l'eccezione alla riserva di consulenza attualmente prevista dall'art. 2, comma 6, L. 247/2012. Si riporta di seguito il relativo passaggio:

"Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale o quando riguarda le materie per le quali la legge prevede una condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è consentita esclusivamente di competenza degli iscritti nell'albo degli avvocati. **È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti**".

~~5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.~~

~~6. Il tirocinio può **deve** essere svolto **per diciotto mesi**: a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni; **oppure** b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi.~~

~~7. c) **p**Per non più di sei mesi **può essere svolto**, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;~~

~~d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.~~

~~7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.~~

~~8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e **conseguente** autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.~~

4. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ~~diciotto~~ dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge¹¹.

5. Non sono ammesse ~~forme~~ modalità di tirocinio diverse o equipollenti a quelle di cui al presente articolo, **salvo quanto previsto dagli art.....**

11. Il CNF, sentiti gli ordini circondariali, disciplina con regolamento:

~~a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;~~

~~b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;~~

~~c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.~~

¹¹ Cfr. art. 43, L. 247/2012.

~~d) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;~~

~~e) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;~~

~~f) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;~~

~~g) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.~~

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

~~1012. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità a cui è diretto e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.~~

~~1113. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.~~

~~1214. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano~~

~~nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.~~

~~1415. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.~~

ART. 6

Segreto professionale

1. Il segreto professionale è istituito che attiene all'ordine pubblico¹². È generale, assoluto, e illimitato nel tempo¹³. Il diritto dell'assistito e dell'avvocato al segreto professionale è inviolabile e indisponibile.

2. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

3. Il segreto professionale si estende a qualsiasi supporto materiale o immateriale quali ad esempio, documenti cartacei, elettronici, video o audio.

4. È consentito all'avvocato derogare agli obblighi di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato (cfr. art 28 cdf).

¹² Per ordine pubblico si intende quell'insieme di principi e norme che riguardano il funzionamento dello Stato e le libertà fondamentali dei cittadini, e che non possono essere derogati da altre fonti di diritto, sia interne che esterne, sia pubbliche che private. È nozione inevitabilmente flessibile e mutevole nel tempo, e quindi rileva soprattutto la interpretazione che, nel diritto vivente, ne fa la giurisprudenza. In particolare, la Cassazione individua la "nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico" (Cass. civ., Sez. I, 27/12/2021, n. 41686). *Amplius*, Corte d'appello di Roma 24 giugno 2021, n. 4623 ritiene che si debba "desumere la nozione di ordine pubblico dai valori, fondamentali ed irrinunciabili, condivisi dalla comunità internazionale e consacrati nelle norme costituzionali oltre che dagli altri principi e regole che, pur non trovando collocazione nella Carta fondamentale, informano l'intero ordinamento, in quanto immanenti ai più importanti istituti giuridici ed emergenti dal complesso delle norme inderogabili che caratterizzano l'atteggiamento etico giuridico dell'ordinamento in un determinato momento storico".

Per ordine pubblico internazionale si intende il complesso dei principi generali dell'ordinamento, che impediscono l'applicazione delle leggi di altri Paesi contrarie a tali principi (L. 218/1995, art. 16).

¹³ Cfr. ordinamento francese, *Décision à caractère normatif n° 2005-003 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat*.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

6. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

7. Quando l'avvocato esercita in associazioni professionali o in qualità di socio di una società tra avvocati, al segreto sono tenuti anche gli associati e gli altri soci. Il segreto si estende anche agli avvocati che condividono i locali dove esercitano la professione, anche se non si tratti di associazioni professionali o di società tra avvocati¹⁴.

8. Le ispezioni e le perquisizioni nello studio o nell'abitazione dell'avvocato sono consentite solo nei casi e con le garanzie di cui all'art. 103 cpp¹⁵.

9. La violazione degli obblighi del presente articolo costituisce **anche** illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

¹⁴ Si consiglia di mantenere la presente formulazione, che fa riferimento, con maggiore precisione, alle formule di esercizio superindividuale attualmente previste dall'ordinamento. Per altre forme di aggregazione, potrà farsi ricorso all'applicazione analogica.

¹⁵ Art. 103 cpp

1. *Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:*

a) *quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;*

b) *per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.*

2. *Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.*

3. *Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.*

4. *Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.*

5. *Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.*

6. *Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.*

7. *Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta*

**IPOTESI DI NORME ANCORA DA ESAMINARE
NELLE RIUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO N. 1**

Art. 7

Deontologia¹⁶

1. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. **Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Le norme del codice deontologico**, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

2. Il codice deontologico ~~di cui al comma 3~~ e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 8

Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni ¹⁷

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

¹⁶ Disposizioni mutate dall'art. 3 commi 3 e 4 della legge 247. I commi 2 e 3 sono già stati inseriti nell'articolo 2, commi 6 e 7 (diritti e doveri dell'avvocato).

¹⁷ Disposizioni mutate dall'art. 12, L. 247

Art. 9

Informazioni sull'esercizio della professione¹⁸

1. È consentita all'avvocato, a **tutela dell'affidamento della collettività**¹⁹, la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

Art. 10

Conferimento dell'incarico e compenso

1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

¹⁸ Previsioni mutate dall'attuale art. 10 della legge 247.

¹⁹ La formula è mutuata dall'art. 17 del codice deontologico. L'individuazione di un interesse pubblico (e non riferibile alla categoria) è fondamentale per giustificare, secondo l'ottica dell'Antitrust, le restrizioni ai contenuti della pubblicità, che debbono rispettare il principio di proporzionalità. In altre parole, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, una restrizione della concorrenza (quale ad esempio una limitazione alla pubblicità) è ammissibile solo se è giustificata da un interesse pubblico espressamente dichiarato dal legislatore, se la restrizione è idonea a tutelare quell'interesse pubblico, e se non esistono misure meno restrittive ma altrettanto efficaci di tutela di quell'interesse (se esistono, debbono essere preferite alle restrizioni più incisive).

Si riporta di seguito la conferente previsione della Direttiva cd, Bolkestein:

Articolo 24 Direttiva 2006/123

Comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate

1. *Gli Stati membri sopprimono tutti i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate.*
2. *Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che emanano dalle professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.*

Rilevante appare anche il **considerando n. 100 della medesima direttiva**.

(100) Occorre sopprimere i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate, revocando non i divieti relativi al contenuto di una comunicazione commerciale bensì quei divieti che, in generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio il divieto assoluto di pubblicità in un determinato o in determinati mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comunicazioni commerciali, occorre incoraggiare gli operatori del settore ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario.

2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico²⁰; a richiesta²¹ è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

6. I parametri per il calcolo del compenso professionale dell'avvocato sono adottati con decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà. Nel caso vengano stabiliti compensi non equi, si applicano gli articoli 3 (nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo), 4 (indennizzo in favore del professionista), 7 (parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo), 9 (azione di classe, e azione promossa dal CN) della legge n. 49 del 2023²².

²⁰ Si propone la soppressione di questa previsione, che ha generato molte incertezze applicative, essendo spesso quasi impossibile prevedere al momento del conferimento dell'incarico gli oneri economici che si profileranno nello svolgimento del processo, e che possono significativamente variare a seconda della condotta della controparte, o delle decisioni del Giudice.

²¹ Le parole "a richiesta" erano previste dalla formulazione originaria della legge 247, e furono abrogate dalla legge 124/2017 (legge per la concorrenza).

²² Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della presente legge, i compensi sono non equi quando inferiori ai parametri. In questo caso si rinvia alle norme della legge 49 che disciplinano i conferenti rimedi. Evitando il rinvio alla intera legge 49, superiamo i limiti soggettivi da essa previsti quanto al campo di applicazione (rapporti professionali con banche, assicurazioni e grandi imprese), con l'effetto di allargare la sfera di operatività delle norme sull'equo compenso a tutti gli incarichi professionali.

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

Art. 11²³

Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione **in forma scritta, da rilasciare al cliente in copia²⁴**. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico ~~anche~~ verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

*

Prima di analizzare le norme aggiunte, interviene l'Avv. La Lumia che propone la seguente modifica del comma 2 dell'art. 4 della bozza di articolato in tema di compenso: "4. *L'avvocato ha diritto a un compenso equo, che sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati, fissati con decreto ministeriale*", al fine di tutelare il diritto al compenso dell'avvocato anche nei casi in cui lo stesso utilizzerà i sistemi di intelligenza artificiale per

²³ Articolo mutuato dall'attuale art. 14 della legge 247.

²⁴ La previsione della forma scritta tutela sia il cliente che l'avvocato perché comporta la certezza del conferimento del mandato e della sua data, con la produzione degli effetti giuridici conseguenti (obbligo per l'avvocato di effettuare la prestazione; obbligo per il cliente di fornire gli elementi necessari per la difesa, e di corrispondere il compenso). Ai sensi della presente disposizione, una procura alle liti sottoscritta dal cliente e autenticata dall'avvocato, costituisce accettazione scritta dell'incarico.

l'espletamento della propria prestazione. A seguito di dibattito, il GdL decide di modificare il comma 4 dell'art. 2 dell'articolato come segue: *“4. L'avvocato ha diritto a un compenso equo, che sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme ai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati, fissati con decreto ministeriale di cui all'art. 10, comma 6 della presente legge”.*

A questo punto vengono illustrati gli articoli da 7 a 10 e su questi si apre un'ampia discussione che coinvolge tutti i presenti.

All'esito, il Gruppo di Lavoro chiede all'Ufficio Studi di apportare le modifiche decise, così da presentare il documento integrato alla prossima riunione che si terrà il 10.06.2024 h. 18.00.

Alle ore 17.30 il Gruppo termina i lavori.

Il Segretario verbalizzante
Avv. Giuseppe Di Iacovo
(Ufficio studi CNF)

Il Presidente CNF Avv. Francesco Greco
(Coordinatore della Commissione)

Il Coordinatore OCF Avv. Accursio Gallo
(Coordinatore della Commissione)

GRUPPO DI LAVORO N. 1 (SISTEMA ORDINAMENTALE)
TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

GRUPPO DI LAVORO N. 1 – SISTEMA ORDINAMENTALE

Verbale sintetico della riunione

In data 10 giugno 2024, alle ore 18.00, si è tenuta in modalità da remoto la sesta riunione del Gruppo di Lavoro n. 1 – Sistema Ordinamentale, nell'ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale, a cui hanno partecipato:

ENTE		COGNOME	NOME	ASSENTE/PRESENE
Consiglio Nazionale Forense	<i>Coordinatore</i>	Greco	Francesco	PRESENTE
Organismo Congressuale Forense	<i>Coordinatore</i>	Gallo	Accursio	PRESENTE
Unione Regionale Forense	Campania	Urraro	Arcangelo	PRESENTE
	Centro-Adriatico (UICA)	Orlando	Carlo	PRESENTE
	Emilia Romagna (URCOFER)	Cellarosi	Mauro	PRESENTE
	Sardegna	Selis	Carlo	PRESENTE
	Triveneto	Pasqualin	Andrea	PRESENTE
COA Distrettuale	Bari	De Siati	Roberta	PRESENTE
	Brescia	Rocchi	Giovanni	PRESENTE
	Caltanissetta	Saia	Alfredo	ASSENTE
	Catania	Distefano	Antonino Guido	ASSENTE
	Firenze	Paparo	Sergio	PRESENTE
	Genova	Cocchi	Luigi	PRESENTE
	Messina	Vermiglio	Paolo	PRESENTE
	Milano	La Lumia	Antonino	PRESENTE
	Napoli	Foreste	Carmine	PRESENTE
	Palermo	Greco	Dario	PRESENTE
	Potenza	Bonito Oliva	Francesco	ASSENTE
	Reggio Calabria	Infantino	Rosario Maria	PRESENTE
	Roma	Nesta	Paolo	PRESENTE
Salerno	Paolino	Gaetano	ASSENTE	
Associazione Forense	AIGA Associazione	Foglieni	Carlo	PRESENTE

	Italiana Giovani Avvocati			
	ANAI Associazione Nazionale Avvocati Italiani	Stoppani	Isabella Maria	ASSENTE
	ANF Associazione Nazionale Forense	Di Marco	Giampaolo	PRESENTE AVV. CAPPELLUTO
	MF Movimento Forense	Demma	Elisa	PRESENTE AVV. FRANCESCHINI
	UNAA Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti	Leozappa	Patrizio	ASSENTE
	SIAA Società Italiana Avvocati Amministrativisti	Lubrano	Filippo	PRESENTE
Ufficio Studi CNF		Colavitti	Giuseppe	PRESENTE
		Di Iacovo	Giuseppe	PRESENTE

Aprè la riunione il Presidente Avv. Greco, il quale ringrazia tutti i componenti del tavolo di lavoro e ricorda che, all’esito dell’ultima riunione (28.05.2024), restava da analizzare l’art. 11 della bozza dell’articolato.

A tal proposito ricorda il Presidente che l’Ufficio Studi ha inviato in data 08.06.2024 via e-mail a tutti i componenti la bozza dell’articolato integrato e modificato a seguito della riunione del 28.05.2024 che di seguito si riporta:

BOZZA DI RIFORMA DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE

GRUPPO DI LAVORO N. 1 – SISTEMA ORDINAMENTALE (aggiornato ai lavori del 28 maggio 2024)

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI¹

ART. 1

La libertà e l’indipendenza dell’avvocato

1. La professione di avvocato è libera e indipendente, partecipa alla realizzazione della giustizia ed alla difesa dei diritti e delle libertà, e **vigila sul rispetto dei principi dello Stato di diritto²**.

¹ La presente bozza di titolo primo è stata redatta dall’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense sulla base del dibattito e delle riflessioni emerse nelle riunioni del Gruppo di lavoro n. 1 tenutesi il 5 aprile, il 12 aprile 2024, il 3 maggio, il 16 maggio e il 28 maggio. La bozza non impegna in alcun modo il Consiglio nazionale forense, né il predetto Gruppo di lavoro.

² La norma è modellata sull’esempio dell’art. 105 della Costituzione tunisina del 2014, collocata nel capo dedicato al potere giudiziario. La Costituzione tunisina del 2014 è il frutto della stagione della cd. Primavera araba (2011/2012) che tante speranze

2. La legge garantisce all'avvocato la dovuta protezione e permette l'esercizio delle sue ~~funzioni~~ **attività professionali³ in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché nel rispetto della dignità sociale⁴ della professione.**

ART. 1bis

La disciplina dell'ordinamento forense

L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

- a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
- b) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale⁵.

ART. 2

I diritti, i doveri, e il ruolo dell'avvocato

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3.
2. L'avvocato **garantisce al cittadino⁶ l'effettività della tutela dei diritti nella giurisdizione e nell'ordinamento giuridico.**
3. **L'avvocato svolge le proprie funzioni senza limitazioni e condizionamenti.**
- ~~4. L'avvocato ha diritto ad un compenso correlato alla quantità e qualità del suo lavoro, e comunque equo. Si considera equo il compenso conforme ai parametri vigenti⁷.~~ **4. L'avvocato ha diritto a un compenso equo, che sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme ai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati, fissati con decreto ministeriale di cui all'art. 10, comma 6 della presente legge.**
5. **Le istituzioni forensi partecipano a pieno titolo agli organi centrali e locali di gestione dell'organizzazione e dell'amministrazione della giustizia.**
6. **L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sull'indipendenza della azione professionale e del giudizio intellettuale, e la professione forense deve essere esercitata con**

aveva suscitato per una democratizzazione dei paesi arabi. In grassetto sono riportate le variazioni apportate al testo originale dell'art. 105, che qui si riporta per completezza.

“Le métier d’avocat est un métier libre et indépendant, qui participe à la réalisation de la justice et à la défense des droits et libertés. L’avocat bénéficie des garanties légales qui lui assurent une protection et lui permettent l’exercice de ses fonctions”.

³ È sembrato preferibile sostituire le parole “attività professionali” alla parola “funzioni”, che sembra condurre ad un alto grado di integrazione pubblicistica della professione forense, con il rischio di una deriva statalista, per cui l'avvocato potrebbe essere quasi inteso come un funzionario, compromettendone l'indispensabile autonomia.

⁴ Il riferimento al carattere “sociale” della dignità dell'avvocato è in linea con la tradizione costituzionale italiana; nella Costituzione, infatti, il concetto di dignità viene sempre evocato nella sua dimensione relazionale (art. 2 Cost.), ed in modo molto pragmatico, comprensivo anche della dimensione economica; si pensi, nell'art. 36 Cost., al collegamento operato tra l'attività lavorativa e la possibilità di svolgere un'esistenza libera e appunto “dignitosa”.

⁵ Questa norma è mutuata dall'art. 1, comma 2, lett. a e c, della legge 247/2012; non sembra necessario recuperare anche la lettera b, che garantisce l'autonomia e l'indipendenza degli avvocati, in quanto il tema è assorbito dall'art. 1 della presente bozza; non sembra necessario recuperare la lett. d) in quanto il tema dovrebbe essere “coperto” dal principio di pari opportunità e dal divieto di discriminazioni di cui al medesimo art. 1.

⁶ Anche qui si è eliminato il riferimento alla “funzione”; si propone di svincolare la tutela dei diritti e delle libertà dal riferimento alla cittadinanza, dal momento che ben può l'avvocato trovarsi a tutelare i diritti anche di chi cittadino non è.

⁷ Questa previsione supererebbe i limiti di cui all'attuale normativa sull'equo compenso (L. 49 del 2023), perché non contempla limitazioni nella platea della clientela.

lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza

7. L'avvocato ha l'obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti⁸.

ART. 3

Le attività professionali dell'avvocato

1. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo ..., ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, sono iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

3. Sono **sempre** attività esclusive dell'avvocato, ~~fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge,~~ l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e, nelle procedure arbitrali ~~rituali~~ **nonché nei procedimenti amministrativi a carattere contenzioso.**

4. **L'esercizio dell'attività di consulenza e assistenza legale, svolta in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, è consentita esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati.**

5. **Essa è altresì consentita ai professionisti diversi da quelli iscritti nell'albo degli avvocati in quanto strettamente funzionale allo svolgimento della loro attività professionale.**

6. **Fermo restando quanto previsto al comma 5, è nulla ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivo, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza e assistenza legale.**

7. **La legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale, disciplinando le modalità di accertamento e le relative procedure di attestazione⁽⁹⁾.**

8. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato¹⁰.

⁸ Il comma 6 è mutuato dall'art. 3, commi 1 e 2 della legge 247/2012.

⁹ La detta previsione risulta avere un impatto assai significativo.

¹⁰ Resta da valutare la questione dei cd. giuristi di impresa e l'eccezione alla riserva di consulenza attualmente prevista dall'art. 2, comma 6, L. 247/2012. Si riporta di seguito il relativo passaggio:

“Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale o quando riguarda le materie per le quali la legge prevede una condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è consentita esclusivamente di competenza degli iscritti nell'albo degli avvocati. **È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive**

9. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato **o abbia perduto i requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo o per il suo mantenimento.**

ART. 4

Il giuramento dell'Avvocato

Per poter esercitare la professione, l'avvocato giura di osservare i propri doveri dinanzi al Consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta, **pronunciando le seguenti parole:** "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, giuro di osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento"

ART. (5)

Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio (cfr. art. 41 e art. 43 L. 247/2012)

Principi generali in materia di svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio professionale consiste nella **formazione**, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le **capacità competenze** necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17 **...**
4. ~~Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.~~
5. ~~Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.~~
6. Il tirocinio può ~~deve~~ essere svolto **per diciotto mesi:** a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni; **oppure** b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
7. c) ~~p~~**Per non più di sei mesi può essere svolto**, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
- d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.
7. ~~In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.~~
8. ~~Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e conseguente autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.~~

competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti".

4. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ~~dieotto~~ dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge¹¹.

5. Non sono ammesse ~~forme~~ modalità di tirocinio diverse o equipollenti a quelle di cui al presente articolo, **salvo quanto previsto dagli art.....**

11. Il CNF, sentiti gli ordini circondariali, disciplina con regolamento:

~~a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;~~

~~b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;~~

~~c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.~~

~~d) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;~~

~~e) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;~~

~~f) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;~~

~~g) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.~~

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

~~1012. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità a cui è diretto e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.~~

~~1113. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.~~

¹¹ Cfr. art. 43, L. 247/2012.

~~1214. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.~~

~~1415. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.~~

ART. 6

Segreto professionale

1. Il segreto professionale è istituito che attiene all'ordine pubblico¹². È generale, assoluto, e illimitato nel tempo¹³. Il diritto dell'assistito e dell'avvocato al segreto professionale è inviolabile e indisponibile.

2. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

3. Il segreto professionale si estende a qualsiasi supporto materiale o immateriale quali ad esempio, documenti cartacei, elettronici, video o audio.

4. È consentito all'avvocato derogare agli obblighi di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato (cfr. art 28 cdf).

¹² Per ordine pubblico si intende quell'insieme di principi e norme che riguardano il funzionamento dello Stato e le libertà fondamentali dei cittadini, e che non possono essere derogati da altre fonti di diritto, sia interne che esterne, sia pubbliche che private. È nozione inevitabilmente flessibile e mutevole nel tempo, e quindi rileva soprattutto la interpretazione che, nel diritto vivente, ne fa la giurisprudenza. In particolare, la Cassazione individua la "nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico" (Cass. civ., Sez. I, 27/12/2021, n. 41686). *Amplius*, Corte d'appello di Roma 24 giugno 2021, n. 4623 ritiene che si debba "desumere la nozione di ordine pubblico dai valori, fondamentali ed irrinunciabili, condivisi dalla comunità internazionale e consacrati nelle norme costituzionali oltre che dagli altri principi e regole che, pur non trovando collocazione nella Carta fondamentale, informano l'intero ordinamento, in quanto immanenti ai più importanti istituti giuridici ed emergenti dal complesso delle norme inderogabili che caratterizzano l'atteggiamento etico giuridico dell'ordinamento in un determinato momento storico".

Per ordine pubblico internazionale si intende il complesso dei principi generali dell'ordinamento, che impediscono l'applicazione delle leggi di altri Paesi contrarie a tali principi (L. 218/1995, art. 16).

¹³ Cfr. ordinamento francese, *Décision à caractère normatif n° 2005-003 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat*.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

6. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

7. Quando l'avvocato esercita in associazioni professionali o in qualità di socio di una società tra avvocati, al segreto sono tenuti anche gli associati e gli altri soci. Il segreto si estende anche agli avvocati che condividono i locali dove esercitano la professione, anche se non si tratti di associazioni professionali o di società tra avvocati¹⁴.

8. Le ispezioni e le perquisizioni nello studio o nell'abitazione dell'avvocato sono consentite solo nei casi e con le garanzie di cui all'art. 103 cpp¹⁵.

9. La violazione degli obblighi del presente articolo costituisce **anche** illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

Art. 7 Deontologia¹⁶

1. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico [forense](#)

¹⁴ Si consiglia di mantenere la presente formulazione, che fa riferimento, con maggiore precisione, alle formule di esercizio superindividuale attualmente previste dall'ordinamento. Per altre forme di aggregazione, potrà farsi ricorso all'applicazione analogica.

¹⁵ Art. 103 cpp

1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta

¹⁶ Disposizioni mutate dall'art. 3 commi 3 e 4 della legge 247. I commi 2 e 3 sono già stati inseriti nell'articolo 2, commi 6 e 7 (diritti e doveri dell'avvocato).

emanato dal CNF.

2. Il CNF ai sensi degli articoli
emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF.

3. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente e la parte assistita, con i colleghi, con i terzi e le controparti, con i magistrati altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Le norme del codice deontologico, per quanto possibile, devono essere sono caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere contengono l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

42. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 8

Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni¹⁷

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato comunica al Consiglio dell'Ordine rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa, compresa ogni successiva variazione, e li rende noti al cliente se da questi richiesto.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

32. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

53. Le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali minimi delle polizze polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

Art. 9

Informazioni sull'esercizio della professione¹⁸

1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività¹⁹, la pubblicità informativa

¹⁷ Disposizioni mutate dall'art. 12, L. 247

¹⁸ Previsioni mutate dall'attuale art. 10 della legge 247.

¹⁹ La formula è mutuata dall'art. 17 del codice deontologico. L'individuazione di un interesse pubblico (e non riferibile alla

sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. ~~La pubblicità e tutte le~~ informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, ~~nel rispetto dei principi di~~ debbono essere indipendenza, dignità e integrità della professione nonché del segreto professionale ⁽²⁰⁾, ~~devono essere~~ trasparenti, veritiere, corrette, ~~e non devono essere~~ comparative con altri professionisti ~~né,~~ equivocche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte ~~devono essere limitate~~ ~~o fare riferimento~~ alla natura e ai limiti contenuti dell'obbligazione professionale.

4. ~~L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.~~

Art. 1011

Conferimento dell'incarico e compenso per l'attività professionale

1. ~~Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore.~~ L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

2. ~~Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.~~

23. ~~Nel rispetto del principio dell'equo compenso~~ ~~La~~ pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

3. È consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato

categoria) è fondamentale per giustificare, secondo l'ottica dell'Antitrust, le restrizioni ai contenuti della pubblicità, che debbono rispettare il principio di proporzionalità. In altre parole, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, una restrizione della concorrenza (quale ad esempio una limitazione alla pubblicità) è ammissibile solo se è giustificata da un interesse pubblico espressamente dichiarato dal legislatore, se la restrizione è idonea a tutelare quell'interesse pubblico, e se non esistono misure meno restrittive ma altrettanto efficaci di tutela di quell'interesse (se esistono, debbono essere preferite alle restrizioni più incisive).

Si riporta di seguito la conferente previsione della Direttiva cd, Bolkestein:

Articolo 24 Direttiva 2006/123

Comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate

1. *Gli Stati membri sopprimono tutti i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate.*

2. *Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che emanano dalle professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.*

Rilevante appare anche il **considerando n. 100 della medesima direttiva.**

(100) Occorre sopprimere i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate, revocando non i divieti relativi al contenuto di una comunicazione commerciale bensì quei divieti che, in generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio il divieto assoluto di pubblicità in un determinato o in determinati mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comunicazioni commerciali, occorre incoraggiare gli operatori del settore ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario.

²⁰ Riproduce la norma della direttiva Servizi (art. 24)

~~percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.~~

4. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, ~~forndo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico~~²¹; **a richiesta**²² è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

5. **I parametri per il calcolo del compenso professionale dell'avvocato sono adottati** con decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ~~ai sensi dell'articolo 1, comma 3,~~ e si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

6. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà. **Nel caso vengano stabiliti compensi non equi, si applicano gli articoli 3 (nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo), 4 (indennizzo in favore del professionista), ~~7 (parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo), e 9 (azione di classe, e azione promossa dal CN) della legge n. 49 del 2023~~**²³.

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione.

8bis. ~~In mancanza di accordo il~~ consiglio dell'ordine, su richiesta dell'iscritto, ~~può rilasciare~~ un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata che costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ~~(²⁴).~~

10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, ~~all'avvocato sono~~ **sono dovuti**, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, ~~oltre al~~ rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente

²¹ Si propone la soppressione di questa previsione, che ha generato molte incertezze applicative, essendo spesso quasi impossibile prevedere al momento del conferimento dell'incarico gli oneri economici che si profileranno nello svolgimento del processo, e che possono significativamente variare a seconda della condotta della controparte, o delle decisioni del Giudice.

²² Le parole "a richiesta" erano previste dalla formulazione originaria della legge 247, e furono abrogate dalla legge 124/2017 (legge per la concorrenza).

²³ Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della presente legge, i compensi sono non equi quando inferiori ai parametri. In questo caso si rinvia alle norme della legge 49 che disciplinano i conferenti rimedi. Evitando il rinvio alla intera legge 49, superiamo i limiti soggettivi da essa previsti quanto al campo di applicazione (rapporti professionali con banche, assicurazioni e grandi imprese), con l'effetto di allargare la sfera di operatività delle norme sull'equo compenso a tutti gli incarichi professionali.

²⁴ Verificare compatibilità con cartabia (abrogato?)

nonché, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6^[gdi], unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

ARTICOLO ANCORA DA ESAMINARE

Art. ~~11~~10²⁵

Incarico professionale. Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni

1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione **in forma scritta, da rilasciare al cliente in copia**²⁶. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.
2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico ~~anche~~ verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.
3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.
4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

Prima di analizzare l'art. 11, l'avv. Foglieni chiede che all'art. 1-bis, intitolato 'La disciplina dell'ordinamento forense', dell'articolato venga aggiunta la lettera c) dal seguente contenuto: <c) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito> che ricalca la lettera d) dell'art. 1 L. n. 247/2012.

Il Gruppo di lavoro, preso atto della richiesta, concorda che la richiesta dell'Avv. Foglieni, così come le altre che potranno pervenire successivamente alla rilettura dell'articolato approvato dal Gruppo di Lavoro, verrà discussa ed esaminata in sede plenaria da parte di tutti i Gruppi di lavoro che formano il Tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale nonché dagli ordini locali e dalle associazioni maggiormente rappresentative.

A questo punto viene illustrato l'art. 11 dell'articolato e su questo si apre un'ampia discussione che coinvolge tutti i presenti.

Terminato l'esame del Titolo I dell'articolato, il Presidente Avv. Greco ricorda ai presenti che il

²⁵ Articolo mutuato dall'attuale art. 14 della legge 247.

²⁶ La previsione della forma scritta tutela sia il cliente che l'avvocato perché comporta la certezza del conferimento del mandato e della sua data, con la produzione degli effetti giuridici conseguenti (obbligo per l'avvocato di effettuare la prestazione; obbligo per il cliente di fornire gli elementi necessari per la difesa, e di corrispondere il compenso). Ai sensi della presente disposizione, una procura alle liti sottoscritta dal cliente e autenticata dall'avvocato, costituisce accettazione scritta dell'incarico.

Gruppo di Lavoro deve ancora prendere una posizione in merito ai giuristi di impresa. Il Gruppo di lavoro decide che tale argomento verrà trattato nella prossima riunione e l'avv. Pasqualin farà pervenire a tutti i componenti del Gruppo di Lavoro alcune proposte scritte.

Inoltre, il Gruppo di lavoro chiede all'Ufficio Studi di elaborare il testo 'pulito' dell'articolato, eliminando l'evidenziazione delle modifiche apportare in formato revisione, e di inviarlo a tutti i componenti in vista della prossima riunione.

All'esito, il Gruppo di Lavoro fissa la prossima riunione per il giorno 25.06.2024 h. 17.30 che si terrà esclusivamente da remoto e nella stessa saranno trattati i seguenti argomenti:

- a) questione 'giuristi d'impresa';
- b) Titolo II dell'articolato: Albi, Elenchi e Registri.

Alle ore 20.15 il Gruppo termina i lavori.

Il Segretario verbalizzante
Avv. Giuseppe Di Iacovo
(Ufficio studi CNF)

Il Presidente CNF Avv. Francesco Greco
(Coordinatore della Commissione)

Il Coordinatore OCF Avv. Accursio Gallo
(Coordinatore della Commissione)

GRUPPO DI LAVORO N. 1 (SISTEMA ORDINAMENTALE)

TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

GRUPPO DI LAVORO N. 1 – SISTEMA ORDINAMENTALE

Verbale sintetico della riunione

In data 22 luglio 2024, alle ore 14.30, si è tenuta in modalità da remoto la sesta riunione del Gruppo di Lavoro n. 1 – Sistema Ordimentale, nell’ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell’ordinamento professionale, a cui hanno partecipato:

ENTE		COGNOME	NOME	ASSENTE/PRESENE
Consiglio Nazionale Forense	<i>Coordinatore</i>	Greco	Francesco	PRESENTE
Organismo Congressuale Forense	<i>Coordinatore</i>	Gallo	Accursio	SOSTITUITO AVV. MORETTI
Unione Regionale Forense	Campania	Urraro	Arcangelo	ASSENTE
	Centro-Adriatico (UICA)	Orlando	Carlo	ASSENTE
	Emilia Romagna (URCOFER)	Cellarosi	Mauro	PRESENTE
	Sardegna	Selis	Carlo	PRESENTE
	Triveneto	Pasqualin	Andrea	PRESENTE
COA Distrettuale	Bari	De Siati	Roberta	ASSENTE
	Brescia	Rocchi	Giovanni	PRESENTE
	Caltanissetta	Saia	Alfredo	ASSENTE
	Catania	Distefano	Antonino Guido	ASSENTE
	Firenze	Paparo	Sergio	PRESENTE
	Genova	Cocchi	Luigi	PRESENTE
	Messina	Vermiglio	Paolo	ASSENTE
	Milano	La Lumia	Antonino	PRESENTE
	Napoli	Foreste	Carmine	ASSENTE
	Palermo	Greco	Dario	ASSENTE
	Potenza	Bonito Oliva	Francesco	ASSENTE
Reggio Calabria	Infantino	Rosario Maria	PRESENTE	

	Roma	Nesta	Paolo	PRESENTE
	Salerno	Paolino	Gaetano	PRESENTE
Associazione Forense	AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati	Foglieni	Carlo	SOSTITUITO AVV. NICOLINI
	ANAI Associazione Nazionale Avvocati Italiani	Stoppani	Isabella Maria	ASSENTE
	ANF Associazione Nazionale Forense	Di Marco	Giampaolo	SOSTITUITO AVV. CAPPELLUTO
	MF Movimento Forense	Demma	Elisa	PRESENTE
	UNAA Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti	Leozappa	Patrizio	PRESENTE
	SIAA Società Italiana Avvocati Amministrativisti	Lubrano	Filippo	ASSENTE
Ufficio Studi CNF		Colavitti	Giuseppe	PRESENTE
		Di Iacovo	Giuseppe	PRESENTE

Aprè la riunione il Presidente Avv. Greco, il quale ringrazia tutti i componenti del tavolo di lavoro e ricorda che la presente riunione ha ad oggetto l'esame e la discussione dei primi articoli del Titolo II - 'Albi, elenchi e registri' della bozza dell'articolato redatta dall'Ufficio studi sulla base delle indicazioni emerse nella ultima riunione

A tal proposito ricorda il Presidente che l'Ufficio Studi ha inviato in data 18.07.2024 via e-mail a tutti i componenti un approfondimento in materia di pubblicità delle sanzioni disciplinari e tutela della riservatezza [in quanto sembrerebbe emergere un'antinomia tra le previsioni di legge e quelle del regolamento di attuazione (D.M. 16 agosto 2016 n. 178 avente ad oggetto la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati)] nonché i primi articoli del Titolo II che di seguito si trascrive:

TITOLO II
Titolo II
ALBI, ELENCHI E REGISTRI¹

Articolo 15
Albi, elenchi e registri

Art. 15

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

~~b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;~~

c) gli elenchi degli avvocati specialisti²;

~~d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;~~

~~e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;³~~

¹ La presente bozza di titolo primo è stata redatta dall'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense sulla base del dibattito e delle riflessioni emerse nella riunione del Gruppo di lavoro n. 1 tenutasi il 25 giugno 2024. La bozza non impegna in alcun modo il Consiglio nazionale forense, né il predetto Gruppo di lavoro.

² Premesso che, ad oggi, ai sensi dell'art. 15, comma 3, primo periodo, l'albo e gli elenchi sono a disposizione del pubblico, l'eventuale eliminazione di alcuni degli elenchi attualmente previsti come obbligatori dall'art. 15 della legge 247/2012 deve consentire comunque al pubblico l'accesso alla relativa informazione. Viceversa il mantenimento dell'elenco si giustifica allorché appare evidente l'utilità di un accesso alla informazione aggregata: ad es., è evidente che il pubblico può avere interesse ad ottenere l'elenco degli avvocati specialisti in una determinata materia operanti nel circondario, mentre appare poco utile ottenere l'elenco aggregato degli avvocati degli enti pubblici: in questo caso si può sopprimere l'elenco, con correlata riduzione degli oneri burocratici in capo ai COA, e può invece essere utile sapere se un determinato iscritto afferisca o meno ad un ufficio legale di ente pubblico (ad es., per verificare lo ius postulandi del soggetto).

³

~~f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;~~

g) il registro dei praticanti;

~~h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);~~

~~i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;~~

~~l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;~~

~~m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 7;⁴~~

n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.⁵

1bis. La scheda personale di ciascun iscritto deve contenere le seguenti informazioni: luogo, data di nascita, codice fiscale, domicilio professionale, foro di appartenenza, eventuale afferenza agli albi ed elenchi e registri di cui al comma 1 e relativa data di iscrizione, eventuale afferenza all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, casella di posta elettronica ordinaria, domicilio digitale (pec), estremi della polizza professionale. La scheda personale deve contenere altresì l'indicazione dell'eventuale:

a) afferenza all'ufficio legale di un ente pubblico;

b) qualità di docente o ricercatore universitario e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

c) ~~annotazione della sospensione dall'esercizio professionale e la relativa causa;~~

d) ~~annotazione della cancellazione per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione~~

e) ~~annotazione della radiazione, se divenuta definitiva~~⁶

⁴ Vedi lettera a).

⁵ Da valutare; sembra opportuno lasciare il riferimento (es: elenco difensori d'ufficio)

⁶ Valutare se annotare anche l'avvertimento e la censura, come prevedono le disposizioni generali vigenti per le altre professioni (cfr. art. 3, comma 1) DPR 137/2012), in linea con l'art. 61, comma 2, Codice privacy che dispone in relazione agli albi professionali: "Può essere menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione".



- f) per i praticanti, abilitazione al patrocinio
- g) la condizione di avvocato stabilito, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, purché abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;
- h) la titolarità di uffici al di fuori del circondario del tribunale
- i) la afferenza ad una rete tra professionisti di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81⁷

1ter. L'iscritto ha il dovere di comunicare prontamente al Consiglio dell'ordine la propria eventuale iscrizione ad elenchi, albi e registri tenuti da Istituzioni, Enti ed altri soggetti per qualsiasi finalità prevista dalla legge, affinché tali elementi risultino annotati nella propria scheda personale⁸

2. Le modalità telematiche di tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, nonché delle schede personali degli iscritti, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinate con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Il pubblico ha accesso alla scheda personale di cui al comma art 1 bis. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia e' inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui e' custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

⁷ Vedi mozione congressuale AIGA

⁸ La soluzione di porre un onere in capo all'iscritto, piuttosto che un obbligo (difficilmente coercibile) di comunicazione in capo all'ente e/o alla istituzione (anche giudiziaria) che detiene l'elenco è parsa più efficace, perché si basa sull'obbligo di collaborazione che, anche deontologicamente, lega l'iscritto al proprio ordine.

~~64. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina altresì le modalità telematiche di trasmissione delle informazioni contenute negli albi, e negli elenchi e nei registri, nonché delle schede personali degli iscritti, assicurando la sincronizzazione e l'interoperabilità tra i sistemi gestionali utilizzati dai Consigli dell'ordine ed il sistema centrale gestito dal CNF, anche al fine di mantenere costantemente aggiornato le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati e al fine di consentire l'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo sono determinate dal CNF.~~

~~Articolo 16~~

~~Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio~~

~~Art. 16~~

~~1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:~~

- ~~a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio;~~
- ~~b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.~~

~~2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione⁹.~~

Art. 16

Archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni (cd. Casellario)

1. È istituito presso il CNF un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni dagli albi, dagli elenchi e dai registri di cui all'articolo 15

⁹ La delega è stata esercitata con il d. lgs. 30 gennaio 2015, n. 6

2. Il regolamento di cui all'art. 15, comma 2, disciplina le modalità di trasmissione da parte dei Consigli distrettuali di disciplina dei dati relativi a tutte le sanzioni disciplinari comminate nonché le modalità di trasmissione da parte dei Consigli dell'ordine dei dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni, nonché le modalità di accesso all'archivio.

3. L'accesso all'archivio centrale telematico è riservato, oltre che al CNF, ai Consigli dell'ordine, e ai Consigli distrettuali di disciplina.

Articolo 17

Iscrizione e cancellazione

Art. 17

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

- a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- b) avere superato l'esame di abilitazione;
- c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;
- f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
- h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea e' consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.¹⁰

3. L'accertamento dei requisiti e' compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme ~~dei procedimenti disciplinari~~ di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in quanto applicabili.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.

5. E' consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilita' di trasferimento.

6. La domanda di iscrizione e' rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda puo' essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui puo' presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato puo' entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF e' immediatamente esecutivo.

¹⁰ [Verificare le fonti.](#)

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri e' pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

- a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
- b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
- c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;
- d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilita' di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

[e\) per gli avvocati morosi sospesi ai sensi dell'art. 29, comma 6, qualora non provvedano al pagamento degli importi dovuti, decorsi 3 anni dalla comminazione della sospensione, fatto salvo il diritto alla reinscrizione in caso di regolarizzazione della propria posizione contributiva.](#)

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e' deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

- a) se il tirocinio e' stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione e' in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternita' e di paternita' oltre che di adozione;
- b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non puo' essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione puo' tuttavia permanere per tutto il tempo per cui e' stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
- c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

- a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;
- b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo
- c) alla data dell'istanza di cancellazione volontaria, o ad altra data successiva indicata nell'istanza stessa.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, ~~con lettera raccomandata con avviso di ricevimento~~con posta elettronica certificata invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di ~~tale raccomandata~~ella comunicazione. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

~~14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo¹¹.~~

15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) ~~ad h) a g)~~ del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58 tranne nei seguenti casi:

- a) difetto originario di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo;
- b) sopravvenuta incompatibilità professionale, ovvero successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione;
- c) cessazione dell'esercizio dell'attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente;
- d) conseguimento della pensione con cessazione dell'attività professionale¹².

¹¹ Il comma 14 può essere soppresso perché è assorbito dal comma 18.

¹² Cfr. Consiglio nazionale forense 27 dicembre 2023, n. 335.

17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 e' anche reinscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato puo' proporre ricorso al CNF ai sensi dell'art. 61 nel termine di ai sensi dell'articolo 61. sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF puo' provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Il Presidente introduce le principali novità apportate al Titolo II che si sostanziano (art. 15) da un lato nella razionalizzazione degli albi, elenchi e registri che l'Ordine deve tenere, prevedendo che tutte le informazioni riguardanti l'iscritto (che oggi sono contenute nei vari albi, elenchi e registri) siano contenute nella singola scheda dell'iscritto, e dall'altro lato nella centralità del ruolo dell'ordine nel tenere tutti gli albi e gli elenchi che le norme hanno creato nel tempo (ad es: albo dei curatori, albo dei delegati alle vendite etc etc) al fine di creare un'anagrafica unica e centrale presso l'Ordine. Inoltre, è prevista la creazione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni (art. 16) e alcune modifiche al procedimento di iscrizione/cancellazione dall'albo (art. 17).

Prende la parola il Prof. Colavitti che evidenzia al Gruppo di lavoro una problematica legata alla pubblicità delle sanzioni disciplinari, dovuta ad un'antinomia tra quanto prevede l'art. 15 L. n. 247/2012, secondo cui sono pubbliche le sanzioni della sospensione e della radiazione, e quanto prescrive il D.M. 16 agosto 2016 n. 178, avente ad oggetto la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, per il quale le informazioni relative a sospensioni e radiazioni sono riservate all'accesso ai soli COA e al CNF e non anche al pubblico.

A questo punto si apre un dibattito in merito alla pubblicizzazione delle sanzioni disciplinari e il Gruppo di lavoro si riserva di effettuare un approfondimento in vista delle prossime riunioni.

All'esito dei lavori il Gruppo di lavoro decide di aggiornare l'esame del documento alla successiva riunione.

Alle ore 17.00 il Gruppo termina i lavori.

Il Segretario verbalizzante
Avv. Giuseppe Di Iacovo
(Ufficio studi CNF)

Il Presidente CNF Avv. Francesco Greco
(Coordinatore della Commissione)

Il Coordinatore OCF Avv. Accursio Gallo
(Coordinatore della Commissione)

GRUPPO DI LAVORO N. 1 (SISTEMA ORDINAMENTALE)

TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

GRUPPO DI LAVORO N. 1 – SISTEMA ORDINAMENTALE

Verbale sintetico della riunione

In data 25 settembre 2024, alle ore 15.00, si è tenuta in modalità da remoto la sesta riunione del Gruppo di Lavoro n. 1 – Sistema Ordinamentale, nell'ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale, a cui hanno partecipato:

ENTE		COGNOME	NOME	ASSENTE/PRESENE
Consiglio Nazionale Forense	<i>Coordinatore</i>	Greco	Francesco	PRESENTE
Organismo Congressuale Forense	<i>Coordinatore</i>	Gallo	Accursio	PRESENTE
Unione Regionale Forense	Campania	Urraro	Arcangelo	ASSENTE
	Centro-Adriatico (UICA)	Orlando	Carlo	PRESENTE
	Emilia Romagna (URCOFER)	Cellarosi	Mauro	ASSENTE
	Sardegna	Selis	Carlo	PRESENTE
	Triveneto	Pasqualin	Andrea	PRESENTE
COA Distrettuale	Bari	De Siati	Roberta	PRESENTE
	Brescia	Rocchi	Giovanni	PRESENTE
	Caltanissetta	Saia	Alfredo	ASSENTE
	Catania	Distefano	Antonino Guido	PRESENTE
	Firenze	Paparo	Sergio	ASSENTE
	Genova	Cocchi	Luigi	ASSENTE
	Messina	Vermiglio	Paolo	ASSENTE
	Milano	La Lumia	Antonino	SOSTITUITO AVV. MASI
	Napoli	Foreste	Carmine	PRESENTE
	Palermo	Greco	Dario	PRESENTE
	Potenza	Bonito Oliva	Francesco	ASSENTE
Reggio Calabria	Infantino	Rosario Maria	PRESENTE	

	Roma	Nesta	Paolo	PRESENTE
	Salerno	Paolino	Gaetano	PRESENTE
Associazione Forense	AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati	Foglieni	Carlo	PRESENTE
	ANAI Associazione Nazionale Avvocati Italiani	Stoppani	Isabella Maria	ASSENTE
	ANF Associazione Nazionale Forense	Di Marco	Giampaolo	SOSTITUITO AVV. CAPPELLUTO
	MF Movimento Forense	Demma	Elisa	SOSTITUITO AVV. ROMITO
	UNAA Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti	Leozappa	Patrizio	ASSENTE
	SIAA Società Italiana Avvocati Amministrativisti	Lubrano	Filippo	ASSENTE
Ufficio Studi CNF		Colavitti	Giuseppe	PRESENTE
		Di Iacovo	Giuseppe	PRESENTE

Aprè la riunione il Presidente Avv. Greco, il quale ringrazia tutti i componenti del tavolo di lavoro e ricorda che la presente riunione ha ad oggetto l'esame e la discussione dei primi articoli del Titolo II - 'Albi, elenchi e registri' della bozza dell'articolato iniziata in occasione della riunione del 22.07.2024.

A tal proposito ricorda il Presidente che l'Ufficio Studi ha inviato in data 19.09.2024 via e-mail a tutti i componenti il testo dei primi articoli del Titolo II integrato a seguito della riunione del 22.07.2024 che di seguito si trascrive:

TITOLO II

Titolo II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI¹

¹ La presente bozza di titolo primo è stata redatta dall'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense sulla base del dibattito e delle riflessioni emerse nelle riunioni del Gruppo di lavoro n. 1 tenutasi il 25 giugno 2024 e il 22 luglio 2024. La bozza non impegna in alcun modo il Consiglio nazionale forense, né il predetto Gruppo di lavoro.

Articolo 15

Albi, elenchi e registri

Art. 15

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti²;

;

³g) il registro dei praticanti;

⁴n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.⁵

1bis. La scheda personale di ciascun iscritto deve contenere le seguenti informazioni: luogo, data di nascita, codice fiscale, domicilio professionale, eventuale afferenza agli albi ed elenchi e registri di cui al comma 1 e relativa data di iscrizione, eventuale afferenza all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, casella di posta elettronica ordinaria, domicilio digitale (pec), estremi della polizza professionale. La scheda personale deve contenere altresì l'indicazione dell'eventuale:

a) afferenza all'ufficio legale di un ente pubblico;

² Premesso che, ad oggi, ai sensi dell'art. 15, comma 3, primo periodo, l'albo e gli elenchi sono a disposizione del pubblico, l'eventuale eliminazione di alcuni degli elenchi attualmente previsti come obbligatori dall'art. 15 della legge 247/2012 deve consentire comunque al pubblico l'accesso alla relativa informazione. Viceversa il mantenimento dell'elenco si giustifica allorché appare evidente l'utilità di un accesso alla informazione aggregata: ad es., è evidente che il pubblico può avere interesse ad ottenere l'elenco degli avvocati specialisti in una determinata materia operanti nel circondario, mentre appare poco utile ottenere l'elenco aggregato degli avvocati degli enti pubblici: in questo caso si può sopprimere l'elenco, con correlata riduzione degli oneri burocratici in capo ai COA, e può invece essere utile sapere se un determinato iscritto afferisca o meno ad un ufficio legale di ente pubblico (ad es., per verificare lo ius postulandi del soggetto).

³

⁴ Vedi lettera a).

⁵ Da valutare; sembra opportuno lasciare il riferimento (es: elenco difensori d'ufficio)

- b) qualità di docente o ricercatore universitario e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
- c) sospensione dall'esercizio professionale e la relativa causa;
- d) cancellazione per mancanza dell'esercizio effettico, continuativo, abituale e prevalente della professione
- e) radiazione, se divenuta esecutiva⁶
- f) per i praticanti, abilitazione al patrocinio
- g) condizione di avvocato stabilito, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, purché abbia la residenza o il domicilio professionale nel circondario;
- h) titolarità di uffici al di fuori del circondario del tribunale
- i) afferenza ad una rete tra professionisti di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81⁷

1ter. L'iscritto ha il dovere di comunicare prontamente al Consiglio dell'ordine la propria eventuale iscrizione ad elenchi, albi e registri tenuti da Istituzioni, Enti ed altri soggetti per qualsiasi finalità prevista dalla legge, affinché tali elementi risultino annotati nella propria scheda personale⁸. **In assenza di tale comunicazione la relativa attività è preclusa all'iscritto** **(⁹)**.

2. Le modalità telematiche di tenuta e aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, nonché delle schede personali degli iscritti sono disciplinate con un regolamento adottato dal CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Il pubblico ha accesso alla scheda personale di cui al comma 1 bis (¹⁰).

⁶ Valutare se annotare anche l'avvertimento e la censura, come prevedono le disposizioni generali vigenti per le altre professioni (cfr. art. 3, comma 1) DPR 137/2012), in linea con l'art. 61, comma 2, Codice privacy che dispone in relazione agli albi professionali: "Può essere menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione".

⁷ Vedi mozione congressuale AIGA

⁸ La soluzione di porre un onere in capo all'iscritto, piuttosto che un obbligo (difficilmente coercibile) di comunicazione in capo all'ente e/o alla istituzione (anche giudiziaria) che detiene l'elenco è parsa più efficace, perché si basa sull'obbligo di collaborazione che, anche deontologicamente, lega l'iscritto al proprio ordine.

⁹ **Valutare efficacia dei provvedimenti sanzionatori comminati al difensore d'ufficio: l'eventuale censura travolge o meno gli eventuali incarichi in corso o vale solo per i nuovi incarichi?**

¹⁰ **Con la formulazione attuale restano pubbliche le sanzioni della sospensione e della radiazione (come previsto oggi dall'art. 15 vigente). Non sarebbero pubblicabili le sanzioni della censura, dell'avvertimento e del richiamo verbale. DA VALUTARE**

4. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina altresì le modalità telematiche di trasmissione delle informazioni contenute negli albi, negli elenchi e nei registri, nonché delle schede personali degli iscritti, assicurando la sincronizzazione e l'interoperabilità tra i sistemi gestionali utilizzati dai Consigli dell'ordine ed il sistema centrale gestito dal CNF, anche al fine di mantenere costantemente aggiornato l'elenco nazionale degli avvocati e al fine di consentire l'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo.

11.

Art. 16

Archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni (cd. Casellario)

- 1. È istituito presso il CNF un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni dagli albi, dagli elenchi e dai registri di cui all'articolo 15**
- 2. Il regolamento di cui all'art. 15, comma 2, disciplina le modalità di trasmissione da parte dei Consigli distrettuali di disciplina dei dati relativi a tutte le sanzioni disciplinari comminate nonché le modalità di trasmissione da parte dei Consigli dell'ordine dei dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni, nonché le modalità di accesso all'archivio.**
- 3. L'accesso all'archivio centrale telematico è riservato, oltre che al CNF, ai Consigli dell'ordine, e ai Consigli distrettuali di disciplina.**

Articolo 17

Iscrizione e cancellazione

Art. 17

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

- a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

¹¹ La delega è stata esercitata con il d. lgs. 30 gennaio 2015, n. 6

- b) avere superato l'esame di abilitazione;
- c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 18;
- f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
- h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea e' consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'universita' italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.¹²

3. L'accertamento dei requisiti e' compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in quanto applicabili.

¹² Le fonti sono rimaste invariate.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.
5. E' consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilita' di trasferimento.
6. La domanda di iscrizione e' rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda puo' essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui puo' presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato puo' entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF e' immediatamente esecutivo.
8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri e' pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:
 - a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
 - b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
 - c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;
 - d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilita' di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

e) per gli avvocati morosi sospesi ai sensi dell'art. 29, comma 6, qualora non provvedano al pagamento degli importi dovuti, decorsi 3 anni dalla comminazione della sospensione, fatto salvo il diritto alla reinscrizione in caso di regolarizzazione della propria posizione contributiva.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e' deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio e' stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione e' in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternita' e di paternita' oltre che di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non puo' essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione puo' tuttavia permanere per tutto il tempo per cui e' stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo

c) alla data dell'istanza di cancellazione volontaria, o ad altra data successiva indicata nell'istanza stessa.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con posta elettronica certificata invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'iscritto puo' chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

¹³15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) ad h) del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, tranne nei seguenti casi:

- a) difetto originario di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo;
- b) sopravvenuta incompatibilità professionale, ovvero successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione;
- c) cessazione dell'esercizio dell'attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente;
- d) conseguimento della pensione con cessazione dell'attività professionale¹⁴.

17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 e' anche reinscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'art. 61 nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Vengono esaminati gli artt. 16 e 17 e il Gruppo di lavoro decide che dovrà essere specificato nella relazione illustrativa di accompagnamento al testo dell'art. 17 che non è più prevista la possibilità

¹³ Il comma 14 può essere soppresso perché è assorbito dal comma 18.

¹⁴ Cfr. Consiglio nazionale forense 27 dicembre 2023, n. 335.

dell'iscrizione di diritto nell'Albo degli avvocati da parte dei magistrati o dei professori universitari, in quanto solo il superamento dell'esame di abilitazione alla professione forense potrà dare diritto all'iscrizione nell'Albo degli avvocati.

In merito poi all'elencazione dei reati indicati all'art. 17, comma 1, lett. g), i quali sono ostativi all'iscrizione nell'albo degli avvocati, il Gruppo di lavoro si riserva un approfondimento al fine di verificare se ampliare il ventaglio dei reati.

Inoltre, il Gruppo di lavoro decide di modificare l'art. 4 dell'articolato, aggiungendo la parola *'esclusivamente'* prima delle parole <possono essere iscritti> e *'magistrale'* prima delle parole <del diploma di laurea>, in modo che il detto articolo risulti come segue: < [...] **Possono essere iscritti *esclusivamente* coloro che, in possesso del diploma di laurea *magistrale* [...]**>.

Concluso l'esame degli art. 15, 16 e 17, il Presidente propone, e il Gruppo di lavoro approva, di fissare due incontri:

- uno il 30.09 alle ore 15.00 da remoto, nel quale il Gruppo di lavoro si confronterà in merito ai seguenti argomenti: 1) incompatibilità con l'esercizio della professione e relative eccezioni; 2) sospensione dall'esercizio della professione; 3) esercizio della professione effettivo, continuato e prevalente; 4) Albo cassazionisti; 5) Avvocati degli enti pubblici, al fine di concordare le linee guida su cui dovrà essere redatto il completamento del Titolo II;
- l'altro l'08.10 alle ore 15.00, preferibilmente in presenza presso la sede del CNF, nel quale il Gruppo di lavoro si confronterà in merito ai seguenti argomenti: 1) Natura giuridica dell'ordine forense; 2) Organi dell'ordine circondariale; 3) Assemblea degli iscritti; 4) Composizione, funzione ed elezione del consiglio dell'ordine; 5) Casi di scioglimento del consiglio dell'ordine; 6) Sportello cittadino; 7) Collegio dei revisori; 8) Composizione, durata, funzioni ed elezione del CNF; 9) Congresso Nazionale forense, al fine di concordare le linee guida su cui dovrà essere redatto il Titolo III dell'articolato.

Alle ore 17.00 il Gruppo termina i lavori.

Il Segretario verbalizzante
Avv. Giuseppe Di Iacovo
(Ufficio studi CNF)

Il Presidente CNF Avv. Francesco Greco
(Coordinatore della Commissione)

Il Coordinatore OCF Avv. Accursio Gallo
(Coordinatore della Commissione)

GRUPPO DI LAVORO N. 1 (SISTEMA ORDINAMENTALE)

TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

GRUPPO DI LAVORO N. 1 – SISTEMA ORDINAMENTALE

Verbale sintetico della riunione

In data 30 settembre 2024, alle ore 15.00, si è tenuta in modalità da remoto la nona riunione del Gruppo di Lavoro n. 1 – Sistema Ordinamentale, nell'ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale, a cui hanno partecipato:

ENTE		COGNOME	NOME	ASSENTE/PRESENE
Consiglio Nazionale Forense	<i>Coordinatore</i>	Greco	Francesco	PRESENTE
Organismo Congressuale Forense	<i>Coordinatore</i>	Gallo	Accursio	ASSENTE
Unione Regionale Forense	Campania	Urraro	Arcangelo	PRESENTE
	Centro-Adriatico (UICA)	Orlando	Carlo	PRESENTE
	Emilia Romagna (URCOFER)	Cellarosi	Mauro	ASSENTE
	Sardegna	Selis	Carlo	PRESENTE
	Triveneto	Pasqualin	Andrea	PRESENTE
COA Distrettuale	Bari	De Siati	Roberta	ASSENTE
	Brescia	Rocchi	Giovanni	ASSENTE
	Caltanissetta	Saia	Alfredo	PRESENTE
	Catania	Distefano	Antonino Guido	PRESENTE
	Firenze	Paparo	Sergio	ASSENTE
	Genova	Cocchi	Luigi	ASSENTE
	Messina	Vermiglio	Paolo	ASSENTE
	Milano	La Lumia	Antonino	SOSTITUITO AVV. MEZZANOTTE
	Napoli	Foreste	Carmine	PRESENTE
	Palermo	Greco	Dario	PRESENTE
	Potenza	Bonito Oliva	Francesco	ASSENTE
	Reggio Calabria	Infantino	Rosario Maria	PRESENTE

	Roma	Nesta	Paolo	PRESENTE
	Salerno	Paolino	Gaetano	ASSENTE
Associazione Forense	AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati	Foglieni	Carlo	PRESENTE
	ANAI Associazione Nazionale Avvocati Italiani	Stoppani	Isabella Maria	ASSENTE
	ANF Associazione Nazionale Forense	Di Marco	Giampaolo	ASSENTE
	MF Movimento Forense	Demma	Elisa	SOSTITUITO AVV. RUZZA
	UNAA Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti	Leozappa	Patrizio	ASSENTE
	SIAA Società Italiana Avvocati Amministrativisti	Lubrano	Filippo	ASSENTE
	Ufficio Studi CNF	Colavitti	Giuseppe	PRESENTE
	Di Iacovo	Giuseppe	PRESENTE	
CNF (coord. GdL n. 4)	Di Campli	Donato	PRESENTE	
Ufficio Studi CNF (segr. GdL n. 4)	Dell'Atti	Gabriele	PRESENTE	

Aprè la riunione il Presidente Avv. Greco, il quale ringrazia tutti i componenti del tavolo di lavoro e ricorda che la presente riunione ha ad oggetto la discussione dei seguenti argomenti:

1. Incompatibilità con l'esercizio della professione e relative eccezioni;
2. Sospensione dall'esercizio della professione;
3. Esercizio della professione effettivo, continuato e prevalente;
4. Albo cassazionisti;
5. Avvocati degli enti pubblici.

A tal proposito ricorda il Presidente che l'Ufficio Studi ha inviato in data 25.09.2024 via e-mail a tutti i componenti: i) il testo del Titolo I e ii) le prime norme del testo del Titolo II, integrati e modificati a seguito di quanto emerso nel corso dell'ultima riunione del 25.09.2024 nonché iii) il testo relativo alle ipotesi di disciplina delle incompatibilità delineato dal GdL n. 4 - Modalità e forme di esercizio della professione, coordinato dal Cons. Di Campli.

In via preliminare il Presidente Greco invita il Cons. Di Campli ad esporre al GdL n. 1 il testo redatto dal GdL n. 4 - Modalità e forme di esercizio della professione, riguardante le ipotesi di incompatibilità che di seguito si trascrive:

Art. Incompatibilità.

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo professionali relativi alle categorie individuate con il Decreto del Ministro della giustizia del 4 febbraio 2016, n. 23¹;

b) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

2. L'avvocato può esercitare attività di impresa commerciale in nome proprio o in nome o per conto altrui e può rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione².

Art. Eccezioni alle norme sulla incompatibilità

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

¹ L'indirizzo del GdL n. 4 è stato quello di "limitare le incompatibilità con l'esercizio di altre professioni a quelle oggi previste dall'art. 18 lett. a) L.P."; l'attuale formulazione prevede che "È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro", in tal modo consentendo l'esercizio di attività professionali astrattamente coerenti con le competenze degli avvocati. La previsione proposta, in un'ottica di estensione ancor più ampia, consente all'avvocato di iscriversi all'albo delle altre attività libero professionali riconosciute, ovviamente al ricorrere dei relativi presupposti.

² L'indirizzo del GdL n. 4 è stato, tra l'altro, quello di: - "superare l'incompatibilità con l'esercizio di attività di impresa commerciale"; - "superare l'incompatibilità con la qualità di socio di società di persone e di amministratore di società"; - prevedere una "incompatibilità dell'attività professionale per conto della società amministrata e di cui si è soci". Quanto a quest'ultimo profilo, però, si potrebbe ritenere che l'esercizio dell'attività legale a favore della StA o della associazione tra avvocati sia connaturata nella funzione. Qualora, invece, si ritenga che tale obiezione non sia fondata, si potrebbe aggiungere, alla fine del secondo comma, il seguente inciso: "Tuttavia, l'avvocato non può esercitare attività professionale per società o collettività organizzate di cui è amministratore o gestore e a cui partecipa quale socio o associato".

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo

4. L'incompatibilità di cui all'art., comma 1, lett. b), non si verifica per gli avvocati che svolgono attività in regime di monocommittenza ai sensi dell'art.

Il Cons. Di Campi evidenzia che il comma 1 prevede le ipotesi di incompatibilità, da cui risulta che l'iscrizione nell'albo degli avvocati sia compatibile con l'iscrizione in più albi, e il comma 2 prevede, a differenza dell'attuale formulazione, una deroga alla incompatibilità con l'esercizio dell'attività di impresa. In merito al comma 2 si apre un ampio dibattito: se da un lato il Congresso ha manifestato l'idea di limitare le ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione, dall'altro lato la formulazione proposta sembra essere troppo ampia e ciò potrebbe ledere i principi di autonomia, indipendenza e decoro su cui si fonda l'attività forense. A tal proposito il prof. Colavitti propone di valutare la formulazione contenuta nell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 139/2005 in merito alle attività compatibili con l'esercizio della professione di commercialista, secondo cui *“L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico”*. Tale ipotesi, infatti, prevede che il commercialista possa svolgere attività commerciale per conto altrui solo sulla base di uno specifico incarico professionale con funzioni gestorie e amministrative per perseguire l'interesse altrui.

Il GdL, dopo ampia discussione, evidenzia che la compatibilità dell'esercizio della professione forense con l'esercizio di attività commerciale non può essere indiscriminata e sarà necessario regolarla meglio. A tal proposito il GdL n. 1 propone al GdL n. 4 di rivedere la bozza del proprio documento sulle incompatibilità, tenendo presente la necessità di tutelare i principi di indipendenza e autonomia della professione forense.

*

Successivamente il Presidente Greco apre la discussione in merito agli altri argomenti all'odg. Il GdL esprime la propria posizione in merito all'Esercizio della professione effettivo, continuato e prevalente, agli Avvocati degli enti pubblici e agli Avvocati giuristi di impresa, argomenti che faranno

parte del Titolo III, e fornisce all'Ufficio Studi le indicazioni affinché questo possa proporre una bozza di testo da esaminare alla prossima riunione dell'08.10.2024.

Alle ore 17.00 il Gruppo termina i lavori.

Il Segretario verbalizzante
Avv. Giuseppe Di Iacovo
(Ufficio studi CNF)

Il Presidente CNF Avv. Francesco Greco
(Coordinatore della Commissione)

Il Coordinatore OCF Avv. Accursio Gallo
(Coordinatore della Commissione)

GRUPPO DI LAVORO N. 1 (SISTEMA ORDINAMENTALE)

TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

GRUPPO DI LAVORO N. 1 – SISTEMA ORDINAMENTALE

Verbale sintetico della riunione

In data 8 ottobre 2024, alle ore 15.00, si è tenuta in modalità da remoto la decima riunione del Gruppo di Lavoro n. 1 – Sistema Ordinamentale, nell’ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell’ordinamento professionale, a cui hanno partecipato:

ENTE		COGNOME	NOME	ASSENTE/PRESENE
Consiglio Nazionale Forense	<i>Coordinatore</i>	Greco	Francesco	PRESENTE
Organismo Congressuale Forense	<i>Coordinatore</i>	Gallo	Accursio	PRESENTE
Unione Regionale Forense	Campania	Urraro	Arcangelo	ASSENTE
	Centro-Adriatico (UICA)	Orlando	Carlo	PRESENTE
	Emilia Romagna (URCOFER)	Cellarosi	Mauro	ASSENTE
	Sardegna	Selis	Carlo	PRESENTE
	Triveneto	Pasqualin	Andrea	PRESENTE
COA Distrettuale	Bari	De Siati	Roberta	ASSENTE
	Brescia	Rocchi	Giovanni	PRESENTE
	Caltanissetta	Saia	Alfredo	ASSENTE
	Catania	Distefano	Antonino Guido	ASSENTE
	Firenze	Paparo	Sergio	PRESENTE
	Genova	Cocchi	Luigi	ASSENTE
	Messina	Vermiglio	Paolo	PRESENTE
	Milano	La Lumia	Antonino	SOSTITUITO AVV. MASI
	Napoli	Foreste	Carmine	PRESENTE
	Palermo	Greco	Dario	PRESENTE
	Potenza	Bonito Oliva	Francesco	ASSENTE
Reggio Calabria	Infantino	Rosario Maria	PRESENTE	

	Roma	Nesta	Paolo	PRESENTE
	Salerno	Paolino	Gaetano	ASSENTE
Associazione Forense	AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati	Foglieni	Carlo	PRESENTE
	ANAI Associazione Nazionale Avvocati Italiani	Stoppani	Isabella Maria	ASSENTE
	ANF Associazione Nazionale Forense	Di Marco	Giampaolo	ASSENTE
	MF Movimento Forense	Demma	Elisa	PRESENTE
	UNAA Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti	Leozappa	Patrizio	ASSENTE
	SIAA Società Italiana Avvocati Amministrativisti	Lubrano	Filippo	ASSENTE
Ufficio Studi CNF		Colavitti	Giuseppe	PRESENTE
		Di Iacovo	Giuseppe	PRESENTE
Ufficio Studi CNF (segr. GdL n. 4)		Dell'Atti	Gabriele	PRESENTE

Aprire la riunione il Presidente Avv. Greco, il quale ringrazia tutti i componenti del tavolo di lavoro e ricorda che la presente riunione ha ad oggetto la discussione del Titolo III 'Organi e funzioni degli ordini forensi' della L. n. 247/2012 ed in particolare:

1. Natura giuridica dell'ordine forense;
2. Organi dell'ordine circondariale;
3. Assemblea degli iscritti;
4. Composizione, funzione ed elezione del consiglio dell'ordine;
5. Casi di scioglimento del consiglio dell'ordine;
6. Sportello cittadino;
7. Collegio dei revisori;
8. Composizione, durata, funzioni ed elezione del CNF;
9. Congresso Nazionale forense.

Prima di iniziare la discussione in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente Greco evidenzia che l'associazione rappresentativa degli avvocati degli enti pubblici ha chiesto un colloquio con il CNF al fine di poter manifestare le proprie idee nell'ambito del progetto di riforma dell'ordinamento forense e il GdL, delegando il presidente del CNF, ritiene opportuno avviare l'audizione al fine di raccogliere eventuali proposte.

In merito alla disciplina degli avvocati degli enti pubblici oggetto del presente progetto di riforma il GdL concorda sulla necessità di precisare che le prestazioni possono essere da questi rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti con contratto di lavoro dipendente e ciò al fine di evitare che gli stessi rendano le prestazioni per altri enti con cui non hanno alcun rapporto di lavoro, violando così le norme sulla disciplina speciale degli avvocati degli enti pubblici che, per poter essere iscritti nell'albo degli avvocati, devono presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni. Il GdL delega l'Ufficio studi del CNF affinché proceda ad integrare la disciplina sulla scorta di quanto deciso

*

Successivamente il Presidente Greco apre la discussione in merito all'argomento relativo alla 'Natura giuridica dell'ordine', ricordando che nelle bozze delle mozioni congressuali approvate è emersa la volontà di non assoggettare gli ordini alle norme del Codice dei Contratti pubblici. Si apre così un ampio dibattito e il GdL delega l'avv. Pasqualin a redigere il nuovo comma 3 dell'art. 24 L. n. 247/2012, al fine di discuterlo alla prossima riunione.

*

Si passa alla discussione dell'argomento relativo agli 'Organi dell'ordine circondariale', attualmente disciplinati dall'art. 26 L. n. 247/2012. Dopo ampia discussione il GdL concorda che la nuova formulazione dovrà tenere conto di quanto segue:

- (i) Revisore dei conti: passaggio da organo collegiale a monocratico, in considerazione del numero limitato degli avvocati iscritti al registro dei revisori, nominato dal CNF sulla base di una rosa di tre nomi;
- (ii) Vicepresidente: possibilità per gli ordini di dimensioni più grandi di poter nominare fino a due vicepresidenti al fine di poter garantire al meglio l'adempimento dei molteplici e concorrenti impegni del Presidente;
- (iii) Composizione del consiglio dell'ordine: ridurre a 21 il numero massimo dei consiglieri,

attualmente 25 negli ordini con oltre cinquemila iscritti, e poi, in via proporzionale, ridurlo per ogni fascia dimensionale, accorpendo eventualmente le fasce minori.

Il GdL, sulla base di quanto deciso, delega l'Ufficio studi del CNF a redigere il testo del nuovo Titolo III in vista della prossima riunione ove sarà discusso.

Infine, il presidente Greco comunica che i Comitati Pari Opportunità e le Unioni regionali o interregionali degli ordini hanno chiesto di poter essere auditi nell'ambito del progetto di riforma, al fine di poter esporre le proprie idee. A tal uopo il GdL delega il presidente Greco ad avviare l'interlocuzione.

*

In conclusione, il GdL concorda di riunirsi il 30.10.2024 al fine di esaminare la prima bozza del testo del Titolo III che sarà redatta dall'Ufficio Studi e continuare la discussione in merito agli altri argomenti del Titolo III.

Alle ore 17.20 il Gruppo termina i lavori.

Il Segretario verbalizzante
Avv. Giuseppe Di Iacovo
(Ufficio studi CNF)

Il Presidente CNF Avv. Francesco Greco
(Coordinatore della Commissione)

Il Coordinatore OCF Avv. Accursio Gallo
(Coordinatore della Commissione)

GRUPPO DI LAVORO N. 1 (SISTEMA ORDINAMENTALE)
TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE
GRUPPO DI LAVORO N. 1 – SISTEMA ORDINAMENTALE
Verbale sintetico della riunione

In data 30 ottobre 2024, alle ore 10.45, si è tenuta in modalità da remoto la undicesima riunione del Gruppo di Lavoro n. 1 – Sistema Ordinamentale, nell'ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale, a cui hanno partecipato:

ENTE		COGNOME	NOME	ASSENTE/PRESENE
Consiglio Nazionale Forense	<i>Coordinatore</i>	Greco	Francesco	Presente
Organismo Congressuale Forense	<i>Coordinatore</i>	Gallo	Accursio	Presente
Unione Regionale Forense	Campania	Urraro	Arcangelo	Assente
	Centro-Adriatico (UICA)	Orlando	Carlo	Presente
	Emilia Romagna (URCOFER)	Cellarosi	Mauro	Presente
	Sardegna	Selis	Carlo	Presente
	Triveneto	Pasqualin	Andrea	Presente
COA Distrettuale	Bari	De Siati	Roberta	Presente
	Brescia	Rocchi	Giovanni	Presente
	Caltanissetta	Saia	Alfredo	Presente
	Catania	Distefano	Antonino Guido	Presente
	Firenze	Paparo	Sergio	Presente
	Genova	Cocchi	Luigi	Assente
	Messina	Vermiglio	Paolo	Presente
	Milano	La Lumia	Antonino	Presente
	Napoli	Foreste	Carmine	Assente
	Palermo	Greco	Dario	Presente
	Potenza	Bonito Oliva	Francesco	Assente
	Reggio Calabria	Infantino	Rosario Maria	Presente
	Roma	Nesta	Paolo	Presente
Salerno	Paolino	Gaetano	Presente	

Associazione Forense	AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati	Foglieni	Carlo	Presente
	ANAI Associazione Nazionale Avvocati Italiani	Stoppani	Isabella Maria	Assente
	ANF Associazione Nazionale Forense	Di Marco	Giampaolo	Assente
	MF Movimento Forense	Demma	Elisa	Presente
	UNAA Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti	Leozappa	Patrizio	Assente
	SIAA Società Italiana Avvocati Amministrativisti	Lubrano	Filippo	Assente
Ufficio Studi CNF		Colavitti	Giuseppe	Presente
		Di Iacovo	Giuseppe	Presente

Apres la riunione il Presidente Avv. Greco, il quale ringrazia tutti i componenti del Gruppo di lavoro e ricorda che la presente riunione ha ad oggetto la continuazione della discussione in merito agli argomenti residui del Titolo III della L. n. 247/2012 trattati nella riunione del 08.10.2024.

A tal proposito ricorda il Presidente che l'Ufficio Studi ha inviato in data 25.10.2024 via e-mail a tutti i componenti: i) la bozza del Titolo III redatta dall'Ufficio studi sulla base del dibattito e delle riflessioni emerse nella riunione del Gruppo di lavoro n. 1 tenutasi l'8 ottobre 2024 e ii) il documento contenente l'elenco degli Ordini con l'indicazione del numero degli iscritti e dei componenti di ogni consiglio (il documento raggruppa gli ordini per gruppi dimensionali ed è stato elaborato per fornire elementi di valutazione ai fini della riparametrazione del numero dei consiglieri dell'ordine in funzione del numero di iscritti all'albo).

Il Presidente, prima di procedere con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, relaziona sulla riunione del plenum del CNF tenutasi nella giornata di ieri sullo stato dei lavori degli altri gruppi partecipanti al tavolo di lavoro ed anticipa la volontà di convocare prossimamente una riunione plenaria di tutti i Gruppi.

Interviene il Prof. Colavitti ricordando l'opportunità di riflettere sulla questione dell'esercizio effettivo della professione. Sul punto, l'Avv. Paparo ricorda la rilevanza della questione anche alla luce delle implicazioni sulla previdenza forense ed auspica la possibilità di un confronto con la Cassa

Forense.

Dopo l'apertura della discussione generale, l'Avv. Dario Greco interviene per sottolineare l'opportunità di mantenere l'affermazione di principio, ma eliminando la competenza in materia di vigilanza in capo ai COA, suggerendo di demandare alla fonte regolamentare, sicuramente più flessibile di quella normativa primaria, la determinazione degli aspetti puntuali della disciplina, con particolare riferimento al termine triennale.

Sul punto, il Presidente Avv. Greco osserva l'importanza di mantenere inalterate le competenze dei COA e il Prof. Colavitti evidenzia il rischio che, in materia di cancellazione dagli Albi, l'adozione di un regolamento CNF potrebbe comportare criticità sotto un profilo concorrenziale, essendo preferibile l'intervento di una disposizione legislativa primaria che regoli le ipotesi di esclusione.

Interviene l'Avv. Vermiglio che osserva come norme troppo rigide possono risultare inapplicabili in certi contesti. Nello stesso senso, l'Avv. Nesta rileva le difficoltà di vigilanza sull'esercizio effettivo da parte dei grandi ordini che non possono che credere con una verifica "a campione".

Sintetizzando gli esiti della discussione, il Presidente Avv. Greco incarica Ufficio Studi di predisporre una bozza di articolato in cui l'effettivo esercizio continui ad essere previsto come principio generale e in cui rimangano confermati i poteri di vigilanza in capo agli Ordini circondariali, senza che tale elemento comporti l'esclusione del professionista dall'Albo.

*

Successivamente si passa all'esame delle norme del Titolo III, le quali vengo di seguito trascritte, redatte sulla base delle indicazioni fornite nella riunione del 08.10.2024 che hanno riguardato: art. 24 – natura giuridica dell'ordine, art. 25 - l'ordine circondariale forense, art. 26 - organi dell'ordine, art. 27 - assemblea, art. 28 - composizione del consiglio dell'ordine (solo in parte, non essendo stata trattata la questione delle regole elettorali) e art. 31 - organo di revisione:

Titolo III⁽¹⁾

¹ La presente bozza di titolo terzo è stata redatta dall'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense sulla base del dibattito e delle riflessioni emerse nella riunione del Gruppo di lavoro n. 1 tenutasi l'8 ottobre 2024. La bozza non impegna in alcun modo il Consiglio nazionale forense, né il predetto Gruppo di lavoro.

[Nella riunione dell'8 ottobre sono state fornite indicazioni sugli artt. 24 – natura giuridica dell'ordine, 25-l'ordine circondariale forense, 26-organi dell'ordine, 27-assemblea, 28-composizione del consiglio dell'ordine \(per quest'ultimo solo in parte; non è stata trattata la questione delle regole elettorali\) e 31-organo di revisione.](#)

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I

L'Ordine Forense

Art. 24 L'ordine forense

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.
2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela ~~della utenza degli assistiti~~ e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati ~~esclusivamente~~ con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia ⁽²⁾.

Capo II

Ordine Circondariale

Art. 25 L'ordine circondariale forense

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni. ~~L'ordine degli avvocati ha sede presso il tribunale (3).~~
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo ~~... 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.~~
3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il ~~revisore unico collegio dei revisori~~ dei conti ⁽⁴⁾; ~~nominato dal presidente del tribunale.~~
4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine ⁽⁵⁾.

² Si resta in attesa della proposta in corso di elaborazione a cura dell'avv. Pasqualin, illustrata per le vie brevi durante la riunione del 08.10.2024

³ La materia è disciplinata dalla legge 27 marzo 1995, n. 99 (cd. Legge Ricciardi): questa, all'art. 2, secondo periodo, dispone che "Le spese necessarie per illuminazione, riscaldamento, custodia, servizio telefonico ed ogni altro servizio, nonché per forniture e riparazione di mobili, strutture e impianti dei locali medesimi sono a carico dei consigli dell'Ordine. ~~Verificare se citare o richiamare la Legge Ricciardi~~

⁴ Vedi articolo 31

⁵ Nel corso della riunione dell'08.10.2024 è emersa l'opportunità di audire i rappresentanti dei CPO.

Art. 26 Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto

1. Sono organi dell'ordine circondariale:
 - a) l'assemblea degli iscritti;
 - b) il consiglio;
 - c) il presidente;
 - d) il vicepresidente;
 - de) il segretario;
 - ef) il tesoriere;
 - fg) il collegio dei revisori/revisore dei conti.
2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

Art. 27 L'assemblea

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ~~ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio~~⁽⁶⁾; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.
4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. ~~L'assemblea per~~ la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

⁶ L'eliminazione deriva dalla constatazione che la convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine costituisce una sorta di 'finezia' in quanto l'assemblea si 'riunisce' per più giornate anche non consecutive. In realtà, più che dall'assemblea, il consiglio dell'ordine viene eletto dal corpo elettorale costituito dagli iscritti nell'albo.

Art. 28 Il consiglio dell'ordine ⁽⁷⁾

1. Il consiglio ~~ha sede presso il tribunale ed~~⁽⁸⁾ è composto:

- a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a ~~cento~~ duecento iscritti;
- b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a ~~duecento~~ cinquecento iscritti;
- c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a ~~cinquecento~~ mille iscritti;
- d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a ~~mille~~ duemila iscritti;
- e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a ~~duemila~~ cinque iscritti;
- f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti oltre fino a ~~cinquemila~~ iscritti;
- ~~g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.~~

[2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.]

[3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.]

[4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.]

[5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura è

⁷ La presente riformulazione tiene conto delle indicazioni emerse durante la riunione del GdL dell'8 ottobre: eliminare consigli con 25 membri e ridurre proporzionalmente il numero dei consiglieri in rapporto al numero degli iscritti. Ai fini di una valutazione definitiva si è in attesa di ricevere da parte degli uffici amministrativi del CNF i dati relativi al numero degli iscritti di ciascun albo e del correlato numero dei consiglieri.

⁸ V. art. 25

possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.]

[6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.] ⁽⁹⁾

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere ~~un due vicepresidente~~ vicepresidenti, uno dei quali viene eletto come vicepresidente vicario. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. **Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario ⁽¹⁰⁾.**

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 29 Compiti e prerogative del consiglio¹¹

⁹ Allo stato i commi da 2 al 6 dell'art. 28 sono abrogati dalla Legge c.d. Falanga. Si è ritenuto opportuno lasciarli momentaneamente nel testo della presente bozza nell'eventualità che il GdL riscriva le norme elettorali partendo da questi commi.

¹⁰ Si resta in attesa di indicazioni politiche da parte del GdL

¹¹ IL GdL non ha ancora fornito indicazioni politiche sul presente articolo. Le modifiche proposte sono state apportate dall'Ufficio studi CNF per esigenze di coordinamento formale con altre modifiche relative ad altri articoli.

1. Il consiglio:

- a) provvede alla tenuta ~~degli albi~~ dell'albo e del registro dei praticanti, ~~degli elenchi e dei registri~~;
- b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio ~~sostitutivo~~ abilitativo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
- e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);
- f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50 ⁽¹²⁾;
- g) **esegue il controllo della continuità, effettività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale ⁽¹³⁾**;
- h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;
- l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
- n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;
- o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli

¹² Verificare la correlazione tra il numero dei consiglieri dell'ordine e quello dei consiglieri del CDD (v. art. 50): se si prevede la riduzione del numero dei consiglieri dell'ordine, diminuirà anche il numero dei consiglieri del CDD.

¹³ Norma da sopprimere nel caso in cui venga soppresso l'art. 21 del titolo II (verifica dell'esercizio effettivo, continuativo, prevalente e prevalente).

accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo;

p) può costituire o aderire ad unioni ⁽¹⁴⁾ regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;

t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio

5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con

¹⁴ Nel corso della riunione dell'08.10.2024 è emersa l'opportunità di audire le Unioni costituite.

provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorché si sia provveduto al pagamento. Nel caso di morosità per più di tre anni il Consiglio dell'ordine provvede alla cancellazione ai sensi dell'art. 17, comma 9, lett. e) ⁽¹⁵⁾.

Art. 30 Sportello per il cittadino

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
2. L'accesso allo sportello è gratuito.
3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.
4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.

Art. 31 L'organo di H-collegio dei revisori revisione

1. Il collegio dei revisori revisore dei conti è nominato dal Consiglio nazionale forense tra una terna di composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili proposta dal consiglio dell'Ordine.
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.
3. Il revisore I-revisori durano dura in carica quattro anni e possono può essere confermati confermato per non più di due volte consecutive.
4. Il collegio revisore, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

Art. 32 Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

¹⁵ Cfr. art. 17, comma 9, lett. e): “per gli avvocati morosi sospesi ai sensi dell’art. 29 comma 6, qualora non provvedano al pagamento degli importi dovuti, decorsi 3 anni dalla comminazione della sospensione, fatto salvo il diritto alla reiscrizione in caso di regolarizzazione della propria posizione contributiva”.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Art. 33 Scioglimento del consiglio

1. Il consiglio è sciolto:
 - a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
 - b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
 - c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.
4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Capo III

Consiglio Nazionale Forense

Art. 34 Durata e composizione

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto. [32]
2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.
3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per

più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Art. 35 Compiti e prerogative

1. Il CNF:

- a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;
- c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
- d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;
- e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

- f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
 - g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 13;
 - h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
 - i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 40 per i rapporti con le università e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;
 - l) consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1;
 - m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
 - n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
 - o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33;
 - p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
 - q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
 - r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
 - s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;
 - t) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
 - u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:
- a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
 - b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
 - c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

Art. 36 Competenza giurisdizionale

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.
5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 37 Funzionamento

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.
4. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

Art. 38 Eleggibilità e incompatibilità

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.
4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

Capo IV

Congresso Nazionale Forense

Art. 39 Congresso nazionale forense

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.
2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

*

Con riferimento all'art. 24 comma 3 del Titolo III l'Avv. Pasqualin illustra la proposta di modifica comunicata per le vie brevi a tutti i componenti che di seguito si trascrive:

Art. 24 – L'ordine forense

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici aventi carattere associativo; sono partecipi di funzioni pubbliche e sono al contempo soggetti esponenziali della categoria degli iscritti. Essi garantiscono ~~istituiti per~~ garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche dell'attività forense, nonché con e perseguono finalità di tutela dell'a-utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, e sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti e non con risorse pubbliche.; Determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia, senza alcuna dipendenza dallo Stato o altre autorità pubbliche. Ad essi si applicano le sole disposizioni legislative poste per le amministrazioni pubbliche che lo prevedano espressamente e specificatamente.

A seguire, si apre un'ampia discussione circa le modifiche da apportare.

In aggiunta, l'Avv. Pasqualin evidenzia l'importanza di introdurre una modifica legislativa volta a sostenere la sottrazione degli Ordini Professionali dalla soggezione alle regole della contrattualistica pubblica. Nel corso del dibattito emerge la condivisa posizione di contestare la soggezione degli Ordini professionali al Codice dei Contratti pubblici ma, sotto altro profilo, emerge l'inadeguatezza della modifica della Legge professionale forense come *sedes materiae* per introdurre una norma derogatoria rispetto all'ambito di applicazione del Codice dei Contratti pubblici.

In conclusione, il Gruppo di lavoro chiede all'Ufficio Studi di elaborare il testo 'pulito' dell'articolato, eliminando l'evidenziazione delle modifiche apportare in formato revisione, e di inviarlo a tutti i componenti in vista della prossima riunione.

Alle ore 13.30 il Gruppo termina i lavori e si riserva di individuare una data per la prossima riunione.

Il Segretario verbalizzante
Avv. Giuseppe Di Iacovo
(Ufficio studi CNF)

Il Presidente CNF Avv. Francesco Greco
(Coordinatore della Commissione)

Il Coordinatore OCF Avv. Accursio Gallo
(Coordinatore della Commissione)

GRUPPO DI LAVORO N. 1 (SISTEMA ORDINAMENTALE)
TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

GRUPPO DI LAVORO N. 1 – SISTEMA ORDINAMENTALE

Verbale sintetico della riunione

In data 9 gennaio 2025, alle ore 11.00, si è tenuta in modalità mista la dodicesima riunione del Gruppo di Lavoro n. 1 – Sistema Ordinamentale, nell'ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale, a cui hanno partecipato:

ENTE		COGNOME	NOME	PRESENZA
Consiglio Nazionale Forense	<i>Coordinatore</i>	Greco	Francesco	Presente
Organismo Congressuale Forense	<i>Coordinatore</i>	Gallo	Accursio	Presente
Unione Regionale Forense	Campania	Urraro	Arcangelo	Assente
	Centro-Adriatico (UICA)	Orlando	Carlo	Presente
	Emilia Romagna (URCOFER)	Cellarosi	Mauro	Assente
	Sardegna	Selis	Carlo	Presente
	Triveneto	Pasqualin	Andrea	Presente
COA Distrettuale	Bari	De Siati	Roberta	Presente
	Brescia	Rocchi	Giovanni	Presente
	Caltanissetta	Saia	Alfredo	Presente
	Catania	Distefano	Antonino Guido	Presente
	Firenze	Paparo	Sergio	Presente
	Genova	Cocchi	Luigi	Assente
	Messina	Vermiglio	Paolo	Presente
	Milano	La Lumia	Antonino	Presente
	Napoli	Foreste	Carmine	Assente
	Palermo	Greco	Dario	Presente
	Potenza	Bonito Oliva	Francesco	Assente
	Reggio Calabria	Infantino	Rosario Maria	Presente
	Roma	Nesta	Paolo	Presente
Salerno	Paolino	Gaetano	Assente	

Associazione Forense	AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati	Foglieni	Carlo	Presente
	ANAI Associazione Nazionale Avvocati Italiani	Stoppani	Isabella Maria	Assente
	ANF Associazione Nazionale Forense	Di Marco	Giampaolo	Sostituito da Avv. Rosa
	MF Movimento Forense	Demma	Elisa	Presente
	UNAA Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti	Leozappa	Patrizio	-
	SIAA Società Italiana Avvocati Amministrativisti	Lubrano	Filippo	Assente
Ufficio Studi CNF		Colavitti	Giuseppe	Presente
		Di Iacovo	Giuseppe	Presente

Aprire la riunione il Presidente Avv. Greco, il quale ringrazia tutti i componenti del Gruppo di lavoro e ricorda che la presente riunione ha ad oggetto la continuazione della discussione in merito agli argomenti residui di cui al Titolo III 'Organi e funzioni degli ordini forensi' della L. n. 247/2012 ed in particolare: **1. Regole per l'elezione del consiglio dell'ordine; 2. Compiti e prerogative del COA; 3. Casi di scioglimento del consiglio dell'ordine; 4. Sportello cittadino**, come da avviso di convocazione inviato via e-mail il 18.12.2024.

Il Presidente introduce il primo argomento oggetto di discussione, **Regole per l'elezione del consiglio dell'ordine**, evidenziando la necessità di fornire agli Ordini regole elettorali chiare e precise al fine di evitare il crearsi di incertezze normative che rallentano il procedimento elettorale e generano un elevato contenzioso, come avvenuto nella passata tornata elettorale. A tal riguardo il Presidente evidenzia che molti ricorsi elettorali sono dipesi dalle attività delle Commissioni elettorali relativamente al procedimento di ammissione delle candidature, influenzato a sua volta dalle interpretazioni relative al significato del termine 'mandato' (oggettivo e soggettivo).

Prende la parola l'Avv. Paparo, il quale evidenzia anch'esso che il nuovo sistema elettorale degli ordini dovrà essere composto da norme meno incerte possibili. A tal fine propone di riprendere in considerazione il d.m. n. 170 del 10.11.2014 (di seguito solo 'd.m. Orlando'), il quale prevedeva: i) il voto di lista; ii) l'equilibrio di genere nella lista; iii) l'elezione del Presidente da parte

del Consiglio eletto; iv) la sola impugnazione del provvedimento finale, senza vaglio preliminare di ammissibilità delle candidature e v) i limiti ai mandati.

Interviene il Cons. Pasqualin, il quale, condividendo la necessità di formulare un sistema elettorale chiaro, evidenzia che questo dovrebbe basarsi sulle seguenti caratteristiche: i) candidature tramite liste con rispetto dell'equilibrio di genere, ii) controlli sulla candidabilità solo a valle del procedimento elettorale, iii) attuazione del principio dello scorrimento della graduatoria degli eletti, iv) assenza della Commissione elettorale, v) rimodulazione della durata del mandato, da 4 a 3 anni; v) applicazione, in relazione al limite dei mandati, dei principi espressi dall'art. 51, comma 3 TUEL, in base al quale per chi ha ricoperto due mandati consecutivi è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore alla metà della durata legale del mandato, e ciò al fine di superare la distinzione tra mandato in senso oggettivo e soggettivo.

Prende la parola l'avv. Dario Greco che propone un sistema elettorale in cui alla lista vincente vengono attribuiti 2/3 dei seggi, applicando il procedimento di D'Hondt (proporzionale puro).

Interviene l'avv. Foglieni che esprime, in nome dell'associazione rappresentata, favore per le candidature individuali e contrarietà alle candidature tramite liste in quanto quest'ultime limitano la partecipazione alla competizione elettorale e influenzano in negativo le candidature da parte dei colleghi più giovani che avrebbero più difficoltà ad entrare nelle liste. In merito ai limiti dei mandati elettorali lo stesso evidenzia la necessità che permanga l'attuale limite di due mandati, salvo correggere le interpretazioni in merito al mandato in senso oggettivo o soggettivo.

Chiede di intervenire l'avv. Rocchi che esprime la preferenza per un sistema di candidature individuali con possibilità di aggregazione durante la propaganda elettorale. In merito alla querelle dei mandati evidenzia che tanto ha indebolito l'autorevolezza della categoria e ritiene che l'attuale limite dei mandati non sia adeguato in quanto per conoscere e padroneggiare al meglio i meccanismi di un consiglio dell'ordine serve tempo. Di talché lo stesso propone, in alternativa, l'abolizione dell'attuale limite o l'allungamento della durata del mandato.

Prende la parola l'avv. La Lumia evidenziando che le candidature tramite aggregazioni/liste presentano aspetti positivi in quanto in tal modo può comporsi in via preventiva una squadra con tutte le professionalità necessarie che poi gestirà il Consiglio. Per lo stesso motivo ritiene che nelle liste possa essere già indicato un candidato Presidente, comportando ciò stabilità alla composizione del Consiglio. Si manifesta poi contrario al maggioritario puro, preferendo un sistema proporzionale. Aggiunge che accanto alle liste possano essere ammesse anche le candidature individuali, sempre con possibilità di aggregazione. Manifesta, infine, favore alla proposta dell'avv.

Pasqualin in merito all'introduzione dei principi contenuti nell'art. 51, comma 3 TUEL con riferimento al limite dei mandati.

Interviene l'avv. Gallo il quale espone che nella propria esperienza le candidature tramite le liste abbiano aiutato i giovani avvocati che ne facevano parte ad essere eletti, in quanto la lista ha svolto una funzione di traino per tutti i componenti, più o meno conosciuti. Nello stesso senso si è espresso l'avv. Paparo.

Prende la parola l'avv. Dario Greco, il quale manifesta delle criticità in merito all'applicazione dei principi contenuti nell'art. 51, comma 3 TUEL ai mandati elettorali forensi, ritenendo che il limite dei mandati indebolisca l'autorevolezza dell'Avvocatura nei rapporti con le Istituzioni. Propone, quindi, di intervenire sulla durata, passando da 4 a 3 anni, e di aumentare il limite dei mandati da 2 a 3. Infine, esprime favore per le candidature tramite liste, con voto attribuito anche alla lista stessa.

Chiede di intervenire l'avv. Nesta che esprime favore per le candidature individuali con possibilità di aggregazione in alternativa alle liste, in quanto la preferenza individuale, la quale discende dal rapporto personale del candidato con i colleghi elettori, andrebbe preservata. In merito alla preclusione alla ricandidabilità per il superamento di due mandati consecutivi si dice favorevole a mantenere un limite ma aumentandone il numero e diminuendone la durata.

Prende la parola l'avv. Di Stefano il quale si dice favorevole alla proposta dell'avv. Paparo di basare il nuovo sistema elettorale su quello del d.m. Orlando, consentendo ai colleghi elettori di scegliere il Presidente e presentare le candidature tramite liste. Quanto al limite dei mandati ritiene che lo stesso debba essere aumentato a tre in quanto ciò garantirebbe al contempo sia l'avvicinamento dei consiglieri e sia l'autorevolezza degli eletti. Esprime poi parere positivo in relazione all'introduzione dei principi contenuti nell'art. 51, comma 3 TUEL nel sistema elettorale forense, in quanto si eviterebbero le difficoltà sorte in merito all'interpretazione del termine 'mandato'. Infine, ritiene che la Commissione elettorale debba essere mantenuta.

Interviene l'avv. Rosa, il quale manifesta l'opportunità che l'attuale limite dei mandati consecutivi sia mantenuto ed evidenzia che il voto di lista, tipico delle elezioni politiche, non è adatto alle elezioni forensi.

Prende la parola l'avv. Vermiglio che esprime favore per le candidature tramite lista e per l'indicazione all'interno delle stesse del candidato Presidente. Riprendendo il tema del gravoso contenzioso elettorale, ritiene che una possibile soluzione sia quella di non prevedere le Commissioni elettorali e di semplificare il più possibile le procedure relative alle candidature.

Interviene l'Avv. De Siatì che esprime favore per le candidature individuali in alternativa alle

liste e, se si dovesse decidere per il voto di lista, ritiene che debba essere comunque concessa la possibilità di esprimere una preferenza individuale. In merito alla preclusione alla ricandidabilità per il superamento di due mandati consecutivi si dice favorevole a mantenere un limite, magari aumentato quello attuale da 2 a 3.

Interviene l'avv. Saia manifestando favore per un sistema elettorale che preveda: i) il voto di lista, ii) l'indicazione del candidato presidente, iii) l'assenza di liste bloccate, iv) la possibilità di esprimere comunque la preferenza individuale, v) l'aumento del numero dei mandati a 3, con durata diminuita a 3 anni anziché 4, vi) la costituzione della Commissione elettorale ma con semplificazione delle competenze.

In merito alle preclusioni relative ai mandati consecutivi l'avv. Vermiglio manifesta l'opportunità di eliminare ogni limite alla ricandidabilità e rieleggibilità; trattasi, infatti, di preclusioni che limitano fortemente la libertà di voto degli iscritti, i quali possono ben valutare volta per volta se confermare o meno gli eletti. Esprimono sostanziale condivisione i presidenti degli ordini presenti, tranne quello dell'ordine di Roma. Manifestano, invece, dissenso i rappresentanti delle associazioni presenti.

A questo punto il Presidente Avv. Greco riassume brevemente le posizioni che sono state espresse negli interventi:

a) Sistema elettorale:

- riprendere la struttura del d.m. Orlando con candidature individuali e tramite lista;

b) Limite e durata dei mandati:

- Eliminazione dell'attuale limite;
- Mantenimento dell'attuale limite;
- Aumento del numero dei mandati da 2 a 3, mantenendo la durata a 4 anni o, in alternativa, ridurla a 3 anni;

c) Commissione elettorale:

- Eliminazione;
- Mantenimento;
- Mantenimento ma con poteri limitati.

Riepilogate le posizioni emerse il Presidente Avv. Greco chiede un secondo giro di interventi da parte dei componenti del GdL.

Prende la parola l'avv. Pasqualin che in merito alla Commissione elettorale ritiene che la stessa, ove prevista, debba essere spogliata del potere di decidere in merito alla candidabilità ed eleggibilità, ritornando così al sistema di cui decreto legislativo luogotenenziale n. 382/1944, al fine

di evitare che le decisioni che la stessa assuma siano potenzialmente impugnabili prima della proclamazione; tutte le impugnazioni avverso atti 'endoprocedimentali' devono avvenire solo all'esito della proclamazione.

Interviene l'avv. Paparo il quale propone di utilizzare il sistema per l'elezione dei delegati alla Cassa Forense che si basa sulla verifica della sola candidabilità da parte di una Commissione locale e poi una su base distrettuale.

Concluso il giro degli interventi il Presidente Avv. Greco incarica l'Ufficio Studi del CNF di formulare delle ipotesi normative che tengano conto di quanto emerso nel corso della presente riunione, ed in particolare:

1) Sistema elettorale:

- 1.1) elaborazione di uno nuovo che preveda: i) candidatura tramite liste con voto di lista 'secco', ii) liste formate nel rispetto dell'equilibrio dei generi, iii) voti esprimibili 2/3 o 3/4 dei consiglieri da eleggere, iv) assegnazione seggi con sistema maggioritario;
- 1.2) recupero del sistema elettorale di cui al d.m. Orlando che preveda candidatura sia tramite liste sia individuali;

2) Durata e limite mandati:

- 2.1) aumento del numero dei mandati a 3 della durata di 3 anni.

*

Esaurita la trattazione del primo argomento, il Presidente Avv. Greco introduce il secondo, **Compiti e prerogative del COA**, evidenziando che gli Ordini locali svolgono, tra le altre, attività istituzionale e di rappresentanza politica e ciò è ormai un dato assodato che non pare debba essere messo in discussione. La questione da trattare – continua il Presidente – concerne il possibile ruolo del COA nell'attività istruttoria in materia disciplinare, anche quale filtro rispetto alle notizie di illecito disciplinare. Attualmente, come noto, la fase istruttoria è assegnata esclusivamente al CDD, limitandosi l'Ordine a trasmettere allo stesso le notizie di illecito disciplinare di cui venga a conoscenza, senza possibilità di intervenire in alcun modo.

Prende la parola l'avv. Dario Greco il quale esprime parere favorevole in merito alla possibilità di attribuire all'Ordine un ruolo attivo nella fase istruttoria dei procedimenti disciplinari. Ciò – aggiunge - appare in linea con l'attuale assetto procedimentale che attribuisce al COA il ruolo di parte nel procedimento sia dinanzi al CDD sia dinanzi al CNF. Potrebbe immaginarsi, continua l'avv. Greco, che il COA svolga l'attività istruttoria, come se fosse un P.M., chiedendo o meno il giudizio disciplinare nei confronti di un iscritto che sarà deciso dal CDD. Se ciò non fosse possibile propone che venga valorizzato un ruolo di conciliatore del COA nel caso di esposti disciplinari,

evitando l'automatico invio della notizia di illecito al CDD.

Interviene l'avv. Infantino il quale ricorda che il COA è inserito a pieno titolo nel tessuto sociale ed è un punto di riferimento istituzionale. Ritiene che la modifica normativa debba essere finalizzata a restituire credibilità e autorevolezza all'Ordine. In merito alle vicende disciplinari ritiene che le stesse debbano essere di competenza esclusiva del CDD.

Interviene l'avv. Pasqualin che sottolinea come gli Ordini locali debbano svolgere attività di rappresentanza politica. Si manifesta contrario ad attribuire al COA poteri in merito ai procedimenti disciplinari.

Prende la parola l'avv. Saia il quale chiede che venga valorizzato il ruolo del COA nel caso di esposti disciplinari, potendo fare da filtro rispetto alle segnalazioni e da conciliatore tra le parti. Chiede, poi, che la nuova normativa introduca norme più dettagliate in merito alle Unioni e i CPO.

Chiede di intervenire l'Avv. Vermiglio il quale evidenzia che l'attività amministrativa in capo agli Ordini ha soffocato l'attività politica e chiede che l'attività istruttoria in merito agli esposti disciplinari sia esercitata dall'Ordine che, se ritiene la notizia infondata, archivia mentre se la ritiene fondata, formula il capo d'incolpazione e lo sostiene nel procedimento dinanzi al CDD.

Interviene l'Avv. Foglieni che manifesta contrarietà ad attribuire il potere disciplinare al COA, in quanto sarebbe un ritorno al passato non giustificato. Sostiene, inoltre, che l'Ordine debba rafforzare il proprio ruolo istituzionale e non debba occuparsi di politica forense, soprattutto nazionale.

L'avv. Demma, l'avv. Rocchi e l'avv. Sciacca ritengono che il potere disciplinare debba continuare ad essere esercitato dal CDD ed evidenziano che il COA può già prendere parte attivamente al procedimento disciplinare; entrambi escludono che il COA debba svolgere una funzione di filtro in merito agli esposti ricevuti.

A questo punto il Presidente Avv. Greco riassume le posizioni che sono emerse nel corso del dibattito per come segue:

- 1) Riaffermare il ruolo di rappresentanza istituzionale degli iscritti all'Albo degli Ordini;
- 2) Confermare le competenze e poteri attuali degli Ordini;
- 3) Valutare il possibile ruolo dell'Ordine nell'ambito dei procedimenti disciplinare:
 - 3.1) funzione di filtro;
 - 3.2) ruolo di conciliatore tra le parti prima della trasmissione dell'esposto al CDD.

Entrambe le questioni, continua il Presidente Avv. F. Greco, verranno sottoposte al GdL n. 5 che per l'appunto si occupa principalmente del procedimento disciplinare e dell'esercizio dell'azione disciplinare.

*

A questo punto viene introdotto dal Presidente Avv. Greco il terzo argomento all'ordine del giorno, **Casi di scioglimento del consiglio dell'ordine**. Il Gruppo di Lavoro ritiene che la struttura attuale, quanto ai casi che ne determinano lo scioglimento e al procedimento, non presenti criticità e possa essere mantenuta, mentre sarebbe opportuno: i) chiarire i poteri in capo al Commissario, giacché in passato sono sorte delle problematiche in merito a quali poteri gli fossero conferiti, e ii) specificare su quale soggetto ricadano le spese affrontate dal Commissario visto che questo viene nominato con decreto dal Ministero, su proposta del CNF, ed agisce nell'interesse dell'Ordine locale.

*

Viene, infine, introdotto l'ultimo argomento oggetto di discussione, **Sportello cittadino**. Il Presidente Avv. Greco premette che l'attuazione dello sportello del cittadino non ha avuto una uniforme applicazione nel territorio, tanto che in molti territori è praticamente inattuata. Il Gruppo di Lavoro ritiene che nel progetto di riforma la funzione sociale dell'Ordine e degli Avvocati possa essere espressa tramite la costituzione di sportelli che possono perseguire varie e diverse funzioni, come ad esempio: antiviolenza, antirackett etc.

*

In conclusione, il GdL evidenzia che nel progetto di riforma dovrà regolarsi anche la sorte del Consiglio in caso di decadenza. L'attuale art. 28, comma 8 L. n. 247/2012 infatti prevede che: *<L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti>* e, in tali casi, si procede a nuove elezioni. Tuttavia, la norma nulla dispone in merito alla durata del mandato da parte dei 'subentranti', ovvero se il consiglio nuovo eletto deve completare la durata di quello sciolto oppure se il nuovo consiglio resti in carica per la durata legale del mandato. Attualmente, anche per esigente di allineamento con le elezioni degli altri organi forensi (Cassa, CNF), tutti i mandati seguono la medesima scadenza.

Alle ore 14.45 il Gruppo di Lavoro termina i lavori e decide di riconvocarsi in data **12 febbraio 2025 alle ore 10.00** in modalità mista per completare l'esame degli argomenti trattati.

Il Segretario verbalizzante
Avv. Giuseppe DI Iacovo
(Ufficio studi CNF)

Il Presidente CNF Avv. Francesco Greco
(Coordinatore della Commissione)

Il Coordinatore OCF Avv. Accursio Gallo
(Coordinatore della Commissione)

GRUPPO DI LAVORO N. 1 (SISTEMA ORDINAMENTALE)
TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

GRUPPO DI LAVORO N. 1 – SISTEMA ORDINAMENTALE

Verbale sintetico della riunione

In data 12 febbraio 2025, alle ore 10.00, si è tenuta in modalità mista la tredicesima riunione del Gruppo di Lavoro n. 1 – Sistema Ordinamentale, nell'ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale, a cui hanno partecipato:

ENTE		COGNOME	NOME	PRESENZA
Consiglio Nazionale Forense	<i>Coordinatore</i>	Greco	Francesco	Presente
Organismo Congressuale Forense	<i>Coordinatore</i>	Gallo	Accursio	Presente
Unione Regionale Forense	Campania	Urraro	Arcangelo	Assente
	Centro-Adriatico (UICA)	Orlando	Carlo	Assente
	Emilia Romagna (URCOFER)	Cellarosi	Mauro	Assente
	Sardegna	Selis	Carlo	Presente
	Triveneto	Pasqualin	Andrea	Presente
COA Distrettuale	Bari	De Siati	Roberta	Assente
	Brescia	Rocchi	Giovanni	Presente
	Caltanissetta	Saia	Alfredo	Presente
	Catania	Distefano	Antonino Guido	Presente
	Firenze	Paparo	Sergio	Presente
	Genova	Cocchi	Luigi	Assente
	Messina	Vermiglio	Paolo	Sostituito Avv. Barbera
	Milano	La Lumia	Antonino	Presente
	Napoli	Foreste	Carmine	Assente
	Palermo	Greco	Dario	Presente
	Potenza	Bonito Oliva	Francesco	Assente
	Reggio Calabria	Infantino	Rosario Maria	Presente
	Roma	Nesta	Paolo	Presente
Salerno	Paolino	Gaetano	Presente	

Associazione Forense	AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati	Foglieni	Carlo	Presente
	ANAI Associazione Nazionale Avvocati Italiani	Stoppani	Isabella Maria	Assente
	ANF Associazione Nazionale Forense	Di Marco	Giampaolo	Sostituito Avv. Rimini
	MF Movimento Forense	Demma	Elisa	Sostituito Avv. Ruzza
	UNAA Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti	Leozappa	Patrizio	Assente
	SIAA Società Italiana Avvocati Amministrativisti	Lubrano	Filippo	Assente
Ufficio Studi CNF		Colavitti	Giuseppe	Presente
		Di Iacovo	Giuseppe	Presente

Apri la riunione il Presidente Avv. Greco, il quale ringrazia tutti i componenti e ricorda che la presente riunione ha ad oggetto la prosecuzione della discussione in merito ai modelli e alle regole per l'elezione del consiglio dell'ordine, atteso che all'esito dell'ultima riunione il GdL aveva incaricato l'Ufficio Studi di formulare delle ipotesi normative che tenessero conto di quanto di seguito indicato:

1) Sistema elettorale:

1.1) elaborazione di uno nuovo che preveda: i) candidatura tramite liste con voto di lista 'secco', ii) liste formate nel rispetto dell'equilibrio dei generi, iii) voti esprimibili 2/3 o 3/4 dei consiglieri da eleggere, iv) assegnazione seggi con sistema maggioritario;

1.2) recupero del sistema elettorale di cui al d.m. Orlando che preveda candidatura sia tramite liste sia individuali;

2) Durata e limite mandati:

2.1) aumento del numero dei mandati a 3 della durata di 3 anni.

Pertanto, il Presidente Avv. Greco, unitamente al prof. Colavitti dell'Ufficio Studi, illustrano ai componenti del GdL le due ipotesi normative relative ai modelli elettorali.

A questo punto si apre un dibattito tra tutti i presenti.

L'Avv. Foglieni chiede che venga lasciato inalterato sia il sistema elettorale (candidatura

individuale con possibilità di aggregazione per propaganda) sia la durata e il limite di mandato (4+4). L'Avv. Ruzza manifesta la contrarietà dell'Associazione Movimento Forense all'ipotesi di consentire un terzo mandato, auspicando che il meccanismo dei mandati ricalchi quello attuale.

All'esito della discussione il GdL ritiene di privilegiare il modello elettorale che si basa sul d.m. Orlando, a cui dovranno essere apportate le integrazioni decise nel corso della presente riunione, riguardanti: i) riserva in favore del genere meno rappresentato di una quota non inferiore a un terzo, arrotondata per difetto, dei candidati presenti nella lista; ii) decadenza della candidatura nel caso di candidatura di lista e individuale; iii) seggio elettorale composto da almeno la metà del numero dei consiglieri da eleggere; iv) espressione del numero di voti massimo solo nelle ipotesi in cui vengano espresso voti per entrambi i generi e a quello meno rappresentato sia attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili; v) nel caso di espressione di voti per un solo genere il numero dei voti esprimibili non può essere superiore alla metà del numero massimo dei voti esprimibili; vi) nullità, limitata ai soli voti eccedenti a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda, del voto espresso in violazione dei limiti; vii) in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione all'albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età. In merito a quanto deciso al punto vii) gli avv.ti Foglieni e Rocchi manifestano il loro dissenso, preferendo che in caso di parità di voti prevalga il candidato più giovane per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il minore di età.

Pertanto, il Presidente Avv. Greco incarica l'Ufficio Studi di apportare le modifiche al testo e redigere la versione finale.

*

In relazione alla durata e ai limiti dei mandati elettorali dei consiglieri dell'ordine il GdL, all'esito della discussione, ritiene opportuno di sottoporre alla riunione plenaria la scelta di una delle seguenti opzioni: 1) mantenimento del sistema vigente; 2) eliminazione dei limiti di mandato; 3) consentire 3 mandati della durata di 3 anni; 4) consentire 3 mandati della durata di 4 anni.

Alle ore 14.00 il Gruppo di Lavoro termina i lavori e decide di riconvocarsi in data **26 febbraio 2025 alle ore 14.00**, in modalità mista, al fine di discutere dei seguenti argomenti:

- 1) Organismo Congressuale Forense;
- 2) Congresso Nazionale Forense.

Il Segretario verbalizzante
Avv. Giuseppe DI Iacovo

Il Presidente CNF Avv. Francesco Greco
(Coordinatore della Commissione)

(Ufficio studi CNF)

Il Coordinatore OCF Avv. Accursio Gallo
(Coordinatore della Commissione)

GRUPPO DI LAVORO N. 1 (SISTEMA ORDINAMENTALE)
TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

GRUPPO DI LAVORO N. 1 – SISTEMA ORDINAMENTALE

Verbale sintetico della riunione

In data 26 febbraio 2025, alle ore 14.00, si è tenuta in modalità mista la quattordicesima riunione del Gruppo di Lavoro n. 1 – Sistema Ordinamentale, nell'ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale, a cui hanno partecipato:

ENTE		COGNOME	NOME	PRESENZA
Consiglio Nazionale Forense	<i>Coordinatore</i>	Greco	Francesco	Presente
Organismo Congressuale Forense	<i>Coordinatore</i>	Gallo	Accursio	Presente
Unione Regionale Forense	Campania	Urraro	Arcangelo	Assente
	Centro-Adriatico (UICA)	Orlando	Carlo	Presente
	Emilia Romagna (URCOFER)	Cellarosi	Mauro	Presente
	Sardegna	Selis	Carlo	Presente
	Triveneto	Pasqualin	Andrea	Presente
COA Distrettuale	Bari	De Siati	Roberta	Presente
	Brescia	Rocchi	Giovanni	Presente
	Caltanissetta	Saia	Alfredo	Presente
	Catania	Distefano	Antonino Guido	Assente
	Firenze	Paparo	Sergio	Assente
	Genova	Cocchi	Luigi	Assente
	Messina	Vermiglio	Paolo	Presente
	Milano	La Lumia	Antonino	Presente
	Napoli	Foreste	Carmine	Presente
	Palermo	Greco	Dario	Presente
	Potenza	Bonito Oliva	Francesco	Assente
	Reggio Calabria	Infantino	Rosario Maria	Presente
	Roma	Nesta	Paolo	Presente
Salerno	Paolino	Gaetano	Presente	

Associazione Forense	AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati	Foglieni	Carlo	Presente
	ANAI Associazione Nazionale Avvocati Italiani	Stoppani	Isabella Maria	Assente
	ANF Associazione Nazionale Forense	Di Marco	Giampaolo	Presente sostituito Avv. Rimini
	MF Movimento Forense	Demma	Elisa	Presente sostituito Avv. Ruzza
	UNAA Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti	Leozappa	Patrizio	Assente
	SIAA Società Italiana Avvocati Amministrativisti	Lubrano	Filippo	Assente
Ufficio Studi CNF		Colavitti	Giuseppe	Presente
		Di Iacovo	Giuseppe	Presente

Aprè la riunione il Presidente Avv. Greco, il quale ringrazia tutti i componenti e ricorda che la presente riunione ha ad oggetto la discussione dei seguenti argomenti: Congresso Nazionale Forense e Organismo Congressuale Forense.

Prima di aprire la discussione il Presidente Avv. Greco comunica al Gruppo di Lavoro che è opportuno accelerare le tempistiche dei lavori per l'esitazione del testo di riforma da consegnare alla politica in quanto si corre il rischio che con il passare del tempo il testo di riforma dell'ordinamento forense possa rischiare di non essere esaminato a fronte delle molteplici iniziative parlamentari e di governo che verranno poste all'attenzione del parlamento nei prossimi mesi. Di conseguenza – continua il Presidente Avv. Greco – è auspicabile che l'Avvocatura possa consegnare il testo entro la prima settimana di aprile.

A questo punto si apre la discussione in merito al ruolo del Congresso nazionale forense e dell'Organismo congressuale forense. Intervengono tutti i componenti che espongono il loro punto di vista che si divide tra coloro che vorrebbero attribuire al Congresso e all'Organismo congressuale una nuova veste con funzione più tecniche che politiche e coloro i quali ritengono che l'attuale disciplina sia meritevole di conferma. A questo punto il Gruppo di lavoro decide di sottoporre al tavolo plenario la scelta in merito alle funzioni da attribuire al Congresso e all'Organismo congressuale, evidenziando che in relazione alla eleggibilità dei dirigenti OCF in caso di mandati

consecutivi si applicheranno i medesimi limiti che saranno decisi con riguardo all'elezione nei consigli dell'ordine.

Esaurito tale argomento, gli avv.ti Rocchi e Orlando introducono il tema dei limiti territoriali riguardanti l'elezione nel Consiglio nazionale forense, attualmente previsti nell'art. 34, comma 3 L. n. 247/2012. La problematica riguarda il diverso trattamento previsto per gli eletti appartenenti a distretti di corte d'appello con numero complessivo di iscritti agli albi inferiore o superiore a diecimila. Difatti, per i primi è previsto che il componente eletto non possa appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale, mentre tale divieto non vi sarebbe per i secondi. Di talché si pone la scelta se estendere tale limite ai secondi ovvero eliminarlo per i primi.

Dopo vari interventi, il Gruppo di lavoro decide di sottoporre al tavolo plenario la scelta se estendere il principio della rotazione territoriale anche per gli appartenenti a distretti di corte di appello con numero complessivo di iscritti agli albi superiori a diecimila ovvero se eliminare il principio della rotazione territoriale per gli appartenenti a distretti di corte di appello con numero complessivo di iscritti agli albi inferiore a diecimila. In tal senso viene incaricato l'Ufficio Studi di redigere una doppia ipotesi alternativa da porre all'attenzione del tavolo plenario.

L'avv. Foreste e l'avv. Nesta sottopongono all'attenzione del Gruppo di lavoro l'opportunità che i distretti di corte di appello con numero di iscritti superiori a ventimila possano eleggere almeno tre componenti al Consiglio nazionale forense, ritenendo che l'attuale possibilità di eleggerne due non rispetti il principio di proporzionalità e rappresentatività.

All'esito della discussione sul punto il Gruppo di lavoro decide di sottoporre la tematica al tavolo plenario.

A questo punto il Presidente Avv. Greco comunica che in data **19 marzo alle ore 10.00** si terrà la riunione plenaria di tutti i componenti dei cinque gruppi di lavoro (1. Sistema ordinamentale, 2. Accesso alla professione, 3. Formazione e aggiornamento professionale, 4. Modalità e forme di esercizio della professione e 5. Deontologia e procedimento disciplinare) al fine di analizzare e discutere l'elaborato prodotto da tutti i Gruppi di lavoro che verrà collazionato dall'Ufficio studi.

Alle ore 17.00 il Gruppo di Lavoro termina i lavori.

Il Segretario verbalizzante
Avv. Giuseppe DI Iacovo
(Ufficio studi CNF)

Il Presidente CNF Avv. Francesco Greco
(Coordinatore della Commissione)

Il Coordinatore OCF Avv. Accursio Gallo



(Coordinatore della Commissione)